



Ministero della Giustizia

Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali

(decreti ministeriali 9 febbraio 2016, 28 luglio 2016, 19 ottobre 2016)

Coordinatore

Antonio Mura, Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Componenti

Simonetta Afeltra, consigliere della Corte d'appello di Firenze
Carmelo Barbieri, magistrato addetto all'Ufficio legislativo
Renato Bricchetti, presidente di sezione della Corte d'appello di Milano
Matilde Cammino, presidente di sezione della Corte di cassazione
Pietro Curzio, presidente di sezione della Corte di cassazione
Rosanna De Nictolis, presidente di sezione del Consiglio di Stato
Barbara Fabbrini, direttore generale del personale e della formazione
Renato Finocchi Gherzi, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione
Francesco Mauro Iacoviello, avvocato generale presso la Procura generale della Corte di cassazione
Giovanni Mammone, presidente di sezione e segretario generale della Corte di cassazione
Enrico Marzaduri, professore ordinario di diritto processuale penale all'Università di Pisa
Vittoria Orlando, vice capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Ilaria Pagni, professore ordinario di diritto processuale civile all'Università di Firenze
Andrea Pasqualin, avvocato, Consiglio nazionale forense
Massimo Salvatorelli, vice avvocato generale dello Stato
Stefano Savi, avvocato, Consiglio nazionale forense
Angelica Scozia, avvocato, Foro di Torino
Enzo Vincenti, consigliere della Corte di cassazione
Jacqueline Visconti, professore associato di linguistica italiana all'Università di Genova

Collaborazione tecnico-scientifica

Direzione generale della giustizia civile
Direzione generale della giustizia penale
Direzione generale dei servizi informativi automatizzati
Giampaolo Parodi, vice capo dell'Ufficio legislativo
Zsuzsa Mendola, magistrato addetto all'ufficio del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Relazione

Roma, 1° dicembre 2016

SOMMARIO: § 1. Sinteticità e chiarezza degli atti processuali. Considerazioni generali – § 2. La riflessione del gruppo di lavoro – 2.1 Il mandato relativo al giudizio di legittimità – 2.2 Gli esiti della riflessione nel settore civile del giudizio di cassazione – 2.3 Gli esiti della riflessione nel settore penale del giudizio di cassazione – 2.4 L'estensione del mandato ai giudizi d'impugnazione in generale – § 3. La cultura della sinteticità e della chiarezza – 3.1 La sinteticità nei contenuti e nella forma – 3.2 La formazione universitaria – 3.3 I momenti selettivi per l'accesso alle professioni forensi – 3.4 La formazione professionale – 3.5 Le valutazioni della professionalità dei magistrati – § 4. La sinteticità in ambito civile. Considerazioni generali – 4.1 I provvedimenti del giudice – 4.2 Gli atti di parte – 4.3 La formazione professionale specifica nel settore civilistico – 4.4 I risultati delle audizioni dei presidenti di corte d'appello – § 5. La sinteticità in ambito penale. Considerazioni generali – 5.1 L'imputazione: sintesi, chiarezza, precisione – 5.2 Lo sviluppo del giudizio. Impugnazione e decisione – 5.3 Gli aspetti formali degli atti – 5.4 Le proposte normative rispetto ai giudizi di impugnazione – 5.5 La sinteticità nell'oralità. Riflessi sulla motivazione della sentenza – § 6. Proposte conclusive: riepilogo

§ 1. Sinteticità e chiarezza degli atti processuali. Considerazioni generali

La chiarezza dello stile è causa ed effetto della chiarezza del pensiero. E il pensiero giuridico, per sua natura, dovrebbe essere un pensiero chiaro.

È significativo che già un secolo fa si affermasse che “*il diritto è arte di tracciare limiti, e un limite non esiste se non in quanto sia chiaro*”, mentre “*tutto ciò che è oscuro può appartenere forse ad altre scienze, ma non al diritto*” (V. Scialoja, *Diritto pratico e diritto teorico*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1911, I, 942).

La chiarezza, tuttavia, non è oggetto di definizione normativa, né a tale qualità degli atti processuali il legislatore riferisce prescrizioni esplicite. Piuttosto, il bisogno di chiarezza è sotteso alle norme dettate con riguardo ad una diversa caratteristica degli atti: la sinteticità. Si prescrive, infatti, normativamente che i provvedimenti del giudice e gli atti delle parti siano redatti in maniera sintetica.

L'accento è dunque posto sull'esigenza di sinteticità (correlata al principio di ragionevole durata del processo) più che sull'esigenza di chiarezza, anche perché quest'ultima – ancor più della sinteticità – è difficile da assicurare con prescrizioni di qualsiasi tipo, pur rimanendo una caratteristica basilare di ogni atto funzionale al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria.

Atti processuali sovrabbondanti contribuiscono, infatti, a determinare un allungamento dei tempi tecnici del processo, in violazione del principio del giusto processo, sancito dall'articolo 111 della Costituzione. Un processo, infatti, per poter essere definito giusto, non può che svolgersi in tempi ragionevolmente contenuti.

L'eccessiva lunghezza degli atti processuali danneggia, in primo luogo, la parte che ha ragione: essa, nel ritardo, vede lesa il proprio diritto di difesa (garantito mediante l'art. 24 della Costituzione e tutelato, in quanto inviolabile, dall'art. 2 nella forma più ampia). Ma danneggiata è anche – indirettamente – la collettività, poiché la giurisdizione è risorsa limitata della quale occorre razionalizzare l'impiego.

La richiesta di atti di lunghezza contenuta, quindi, non è un detrimento del diritto di difesa, né preclude l'esposizione esauriente dei fatti e delle argomentazioni. Al contrario, è la trattazione prolissa ad indebolire l'efficacia dell'atto (dato di comune esperienza, ad esempio, nelle impugnazioni): sicché adottare una dimensione adeguata significa rendere effettivo il diritto di difesa eliminando tutto ciò che è superfluo e, soprattutto, poco chiaro.

Processo giusto, infatti, è anche un giudizio ben comprensibile, posto che il controllo sull'esercizio della giurisdizione non si attua solo in via endo-processuale (attraverso i rimedi apprestati dal codice rispetto alle decisioni del giudice), ma è rimesso anche alla comprensione che della giurisdizione abbia il cittadino, nel cui nome la giustizia viene amministrata. È questo un concetto richiamato anche in ambito europeo in numerosi atti. Per limitare la citazione a due recentissimi: il rapporto del 21 aprile 2016 sull'azione degli Stati membri del Consiglio d'Europa rispetto alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri Rec(2010)12 in tema di indipendenza, efficienza e responsabilità dei giudici (si afferma che le sentenze dovrebbero essere scritte in "*clear language*", agevolmente comprensibile dal pubblico, e si invitano gli Stati ad intraprendere azioni adeguate per un progresso in tal senso); e il parere n. 11(2016) approvato il 18 novembre 2016, in tema di qualità ed efficienza del lavoro dei procuratori, dal Consiglio consultivo dei procuratori europei, istituito dal Consiglio d'Europa (ove sono enunciati analoghi concetti riguardo al pubblico ministero).

L'espressione "*sinteticità e chiarezza*" è divenuta così un'endiadi, in cui la prima è quasi sempre premessa alla seconda: ma è importante puntualizzare che la chiarezza dev'essere considerata il fine, mentre la sinteticità soltanto il mezzo per raggiungere quel fine.

La chiarezza degli atti processuali, infatti, non è un requisito teso soltanto a soddisfare (indirettamente) l'esigenza di *rapidità* della risposta giudiziaria, ma è in grado di favorire anche la *qualità* della risposta stessa: obiettivo cui il giusto processo deve mirare, non meno di quanto esso miri alla celerità. Infatti, le indicazioni sulla corretta struttura del discorso hanno il merito di aiutare la progressione logica del ragionamento, escludendo l'inutile ripetitività dell'argomentare e favorendo un confronto costruttivo tra le parti e con il giudice.

La sinteticità, pertanto, va intesa come canone per una nuova modalità di scrittura degli atti volta alla concretezza, alla chiarezza e all'incisività.

L'osservanza del dovere di sinteticità spetta, in egual misura, all'avvocato nella redazione degli atti di parte ed al giudice nella stesura dei provvedimenti, così come al pubblico ministero.

Il primo dovrà, infatti, svolgere la difesa adottando uno schema sintetico nell'espone le ragioni a sostegno del suo assistito e nel contrastare gli argomenti della controparte, utilizzare un linguaggio chiaro ed evitare le ripetizioni; analogamente dovrà operare il rappresentante della parte pubblica. Il giudice dovrà redigere una sentenza chiara e sintetica, che dia conto dei processi logici che hanno condotto alla decisione, di modo che la stessa non possa che apparire come la necessaria conclusione dei presupposti da cui ha preso le mosse il processo: la descrizione del fatto, l'individuazione delle norme applicabili, la soluzione delle questioni che si pongono rispetto alla fattispecie concreta.

Non gioverebbe però al processo un singolo atto caratterizzato da ottima sintesi, razionalità espositiva ed organizzazione logica e strutturale: ogni atto processuale, infatti, è influenzato dai precedenti e si riverbera sui successivi, in una sequenza organica.

Come si vedrà, in ambito penale già l'atto genetico costituito dall'imputazione – improntata a canoni di sintesi, chiarezza e precisione – può influire su tutto il successivo svolgimento del processo, condizionandone non solo la dimensione e la durata ma i risultati stessi.

Emerge in effetti dall'esperienza giudiziaria che la sintesi e la chiarezza in ogni singolo atto, tanto di parte quanto del giudice, è favorita da analoghe caratteristiche di qualità espositiva degli eventuali atti pregressi: le ragioni di un impugnante risultano di fatto esposte in modo più o meno sistematico e diffuso a seconda della maggiore o minore sistematicità ed ampiezza della motivazione del provvedimento impugnato. Del pari, la trattazione nella sentenza che conclude un grado di impugnazione è di regola agevolata dal carattere e dalla struttura adeguati dei motivi formulati dall'impugnante.

In sostanza, le qualità di esposizione sintetica e sistematica di ogni atto processuale si riverberano di regola su quelli successivi e addirittura si trasmettono dall'una all'altra fase processuale.

Tanto premesso sul piano generale, si darà ora conto anzitutto di come si è sviluppata la riflessione compiuta sull'argomento dal gruppo di lavoro che ha redatto questo elaborato. Successivamente si illustreranno le proposte di carattere generale, essenzialmente riferite al profilo culturale del tema e, dunque, alle possibili iniziative apparse utili a vario livello.

Si illustreranno, quindi, in modo distinto per gli ambiti civile e penale, le proposte di modifica normativa o riferibili all'applicazione concreta dei principi, corredando infine l'esposizione con un articolato illustrativo degli interventi legislativi auspicati.

§ 2. La riflessione del gruppo di lavoro

Trova compimento con la presente relazione il percorso di riflessione sul principio di sinteticità degli atti processuali, iniziato – con riferimento al giudizio di legittimità – dal gruppo di lavoro istituito con il decreto del Ministro della giustizia del 9 febbraio 2016.

Sulla base dei successivi decreti emanati il 28 luglio e il 19 ottobre 2016, il gruppo – in composizione integrata da nuovi esperti sia in ambito giuridico sia in ambito linguistico – ha proseguito l'elaborazione riguardo ai giudizi di merito, con attenzione precipua a quelli di impugnazione.

La prima fase dei lavori è sfociata nella relazione consegnata al Ministro il 16 maggio 2016. In essa si è ritenuto di prioritaria importanza impegnarsi a declinare nei codici di rito (limitatamente alle norme sul giudizio di cassazione, che costituivano l'oggetto del mandato) il principio di sinteticità e chiarezza con riferimento agli scritti di parte, rinviando ad un momento successivo l'eventuale specificazione delle disposizioni processuali già esistenti in tema di contenuto degli atti del giudice.

Nella nuova composizione più ampia, il gruppo ha orientato le proprie riflessioni anche riguardo agli atti del giudice, individuando – al di là dei profili d'innovazione normativa – spunti di natura ordinamentale ed organizzativa.

Di seguito si presentano, in sintesi, l'*iter* dei lavori e i risultati conclusivi delle diverse fasi di studio, integrati in una esposizione unitaria.

§ 2.1 Il mandato relativo al giudizio di legittimità

L'eccessiva lunghezza degli atti processuali – come sempre più diffusamente si ritiene – rende disagiata la gestione del processo, determinando un inevitabile allungamento dei tempi e, di conseguenza, la violazione del principio del giusto processo (di cui all'articolo 111 della Costituzione). Ciò aveva indotto, alla fine dell'anno 2015, il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, Antonio Mura, a sottoporre al Gabinetto del Ministro l'opportunità di una riflessione finalizzata ad una migliore esplicitazione del principio di sinteticità nei contesti normativi, regolamentari ed organizzativi.

In sintonia con quelle considerazioni, il Ministro della giustizia, con decreto del 9 febbraio 2016, ha costituito un gruppo di lavoro – coordinato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e con la collaborazione tecnico-scientifica delle Direzioni generali della giustizia civile, della giustizia penale e dei sistemi informativi automatizzati – per la ricognizione del quadro normativo e delle prassi organizzative riguardanti il principio di sinteticità degli atti processuali. Ha conferito, dunque, l'incarico di elaborare – anzitutto per il giudizio di legittimità, stante il suo elevato tecnicismo – proposte normative, regolamentari e di disciplina organizzativa in ambito civile e penale.

Il gruppo (che, dopo i primi incontri in sede plenaria, ha proseguito in composizione separata, civile e penale, rispettivamente con il coordinamento della prof.ssa Ilaria Pagni e del prof. Enrico Marzaduri) ha portato a termine i lavori depositando il 16 maggio 2016 una relazione di sintesi. In essa sono state offerte indicazioni suscettibili di sviluppo in sede di riforma normativa, oltre a spunti in ambito sia ordinamentale sia organizzativo.

Fulcro della riflessione è stata la considerazione della delicatezza del compito di declinare il principio di sinteticità in regole operative. Non necessariamente, infatti, l'esigenza di una giustizia efficiente, di cui la sinteticità degli atti è presidio, opera nella medesima direzione dell'esigenza di una tutela effettiva: se guardate separatamente, l'efficienza opera soprattutto sul piano dell'interesse generale, mentre l'effettività muove (specie in sede civile) essenzialmente da una prospettiva individuale. Per tali ragioni può determinarsi un potenziale contrasto, posto che, in nome del rilievo per cui la giustizia è una risorsa scarsa, la ricerca di soluzioni che consentano al processo di funzionare nel modo migliore e più rapido potrebbe astrattamente pregiudicare l'aspirazione del singolo ad una tutela giudiziale “incondizionata”.

La ricerca di un punto di equilibrio tra le opposte esigenze così delineate è stata condotta in modo autonomo per i due ambiti processuali, civile e penale.

In entrambi i casi, tuttavia, il gruppo ha ritenuto che le norme esistenti fossero già sufficienti a richiamare il giudice al rispetto del principio della sinteticità. Ha concentrato, dunque, i contenuti propositivi con riguardo principalmente agli atti di parte.

Si sintetizzano, dunque, qui di seguito le proposte formulate nella prima fase di lavoro e ritenute tutt'ora valide in esito agli interventi normativi *medio tempore* approvati.

Il preciso contenuto delle stesse può leggersi in dettaglio negli articolati che si allegano alla relazione, integrati con le nuove proposte che in seguito si illustreranno.

§ 2.2 Gli esiti della riflessione nel settore civile del giudizio di cassazione

In ambito civile, il gruppo di lavoro ha evidenziato che, pur in assenza di una enunciazione specifica del principio di sinteticità degli atti del processo e di sanzioni in caso di inosservanza, il codice di procedura civile utilizza aggettivi (quali “*conciso*”, “*succinto*” e “*sintetico*”) ed avverbi

volti ad affermare il principio stesso in special modo nelle norme rivolte agli atti del giudice (articoli 132, 134, 281-*sexies*, 348-*ter*, 380-*bis* c.p.c.).

Con specifico riferimento al giudizio di cassazione, il richiamo alla sinteticità degli atti è rivolto alle parti del processo in due occasioni, oltre che in una terza su cui è intervenuta la legge 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168: nell'art. 363 c.p.c. (“*principio di diritto nell'interesse della legge*”), nell'art. 366 c.p.c. (“*contenuto del ricorso*”) e nell'art. 379 c.p.c. oggi modificato (“*discussione*”).

Un invito alla “*chiarezza*” nell'esposizione delle ragioni del ricorso era poi contenuto anche nell'art. 366-*bis* c.p.c., corredato però da una sanzione di inammissibilità che ne ha determinato l'abrogazione ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Con la citata legge n. 197 del 2016, il legislatore ha introdotto un nuovo testo dell'art. 380-*bis* c.p.c., ridefinendo la disciplina del giudizio camerale. In particolare, non risulta più previsto il c.d. opinamento del relatore della sesta sezione civile della Cassazione ed è rimessa al presidente la fissazione dell'adunanza della camera di consiglio, con indicazione se sia stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso. La stesura dell'ordinanza conclusiva resta regolata dal regime generale dell'art. 134 c.p.c., ovvero quello della “*succinta motivazione*”.

Sono state, dunque, proposte dal gruppo di lavoro alcune modifiche normative concernenti il contenuto (art. 366 c.p.c) e il deposito del ricorso (art. 369 c.p.c). Sono stati poi previsti interventi di dettaglio negli artt. 380-*bis*, 380-*ter* e 384 c.p.c., nei quali si è precisato che gli atti ivi indicati debbano essere “*brevi*”. Al riguardo, si deve precisare che il gruppo aveva proposto tali modifiche con riferimento al testo previgente degli artt. 380-*bis* e 380-*ter* c.p.c.: la proposta di modifica viene rivista in relazione al nuovo testo dei medesimi articoli come modificato dalla già citata legge n. 197 del 2016.

Un punto qualificante del progetto di modifica è stato poi riferito nell'art. 140 disp. att. c.p.c. dove, sotto la rubrica “*atti di parte*” (che sostituisce la precedente “*deposito delle memorie di parte*”), si è proposto di introdurre un primo comma secondo cui “*le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica*”.

In tale contesto, inoltre, è stato effettuato un richiamo all'eventualità che vengano stipulati “*protocolli*” processuali volti a declinare le regole operative in cui potrà tradursi il principio di sinteticità. È stato tuttavia espressamente previsto che il solo mancato rispetto delle previsioni dei protocolli non possa essere causa di inammissibilità o di qualsiasi altra sanzione e si è chiarito che i protocolli che possono integrare, nei limiti detti, il principio di sinteticità degli atti dovranno essere sottoscritti dal Primo presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la medesima Corte e dal Presidente del Consiglio nazionale forense.

Importanti modifiche sono state anche ipotizzate in relazione all'udienza di discussione. In particolare all'art. 378 c.p.c. si è innanzi tutto previsto che il pubblico ministero possa presentare una breve memoria in cancelleria non oltre quindici giorni prima dell'udienza; si è poi precisato che le memorie (anch'esse brevi), che i difensori depositano in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza, sono destinate ad illustrare i motivi già esposti negli atti introduttivi, nonché – soprattutto – a replicare alle ragioni delle altre parti e alla memoria del pubblico ministero. All'udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) si è previsto che il relatore riferisca sinteticamente i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso, anche indicando – ove occorra – le questioni rilevanti per la decisione; si è infine previsto che, nel dirigere la discussione, il presidente indichi, se lo ritiene necessario, limiti temporali per lo

svolgimento delle difese, in ossequio ancora una volta al principio della “*sinteticità nell’oralità*” (anche dette proposte di modifica possono mantenere validità operando i necessari raccordi con il testo di recente riformulato dell’art. 379 c.p.c.).

Quanto, infine, alle conseguenze della violazione del principio di sinteticità, si è compiuta la scelta di escludere ipotesi di inammissibilità ed anche di diniego dell’esame delle parti dell’atto che risultino in esubero, ritenendosi sanzione adeguata quella operante sul piano delle spese. Si è dunque deciso di intervenire sul regime di queste ultime, introducendo però, insieme alla sanzione che venga eventualmente applicata dal giudice, un limite quantitativo alla stessa: il testo modificato dell’art. 385 c.p.c. consente alla Corte di ridurre o aumentare l’importo liquidato fino a un massimo del 20% se le parti (e dunque sia quella vincitrice sia quella soccombente) non si sono attenute, nella redazione degli atti difensivi, a criteri di chiarezza e sinteticità.

§ 2.3 Gli esiti della riflessione nel settore penale del giudizio di cassazione

In ambito penale il gruppo ha rilevato che nella disciplina del processo non figura un espresso riferimento alla “*sinteticità degli atti*”. Tuttavia il legislatore utilizza l’aggettivo “*sommario*” con riguardo all’esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la sentenza di non luogo a procedere (art. 426 c.p.p.). A sua volta la sentenza dibattimentale deve contenere “*la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata*”, e tale concisione va tuttavia temperata con l’esigenza di “*indicazione delle prove poste a base della decisione*” e di “*enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie*” (art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.).

È apparsa opportuna al gruppo l’introduzione di una disposizione generale, l’art. 109-bis c.p.p., rubricata “*Principio di sinteticità degli atti*”. In esso viene chiarito il significato di detto principio, prescrivendo che “*Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica*” e che in essi devono essere inseriti “*solo le informazioni e gli argomenti necessari allo scopo*”.

Si è poi proposto di sottolineare l’esigenza di sinteticità nella disposizione sulla forma delle impugnazioni (art. 581, comma 2, c.p.p.), affermando dunque il principio in una prospettiva generale.

Funzionale all’obiettivo si è pure ritenuta la puntualizzazione dei contenuti del fascicolo processuale da trasmettere al giudice del ricorso.

La correlazione tra il contenuto del fascicolo e la promozione della speditezza del giudizio di cassazione era stata posta in evidenza nella nota che il Primo Presidente della Cassazione aveva indirizzato il 23 dicembre 2015 – immediatamente dopo la sottoscrizione dei protocolli con il Consiglio nazionale forense – al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. Nel corso dei lavori si è dunque deciso di corrispondere alle sollecitazioni espresse dal Primo Presidente sottoponendo al gruppo le riflessioni della Direzione generale della giustizia penale in vista della redazione di una circolare: atto che il Direttore generale ha poi completato tenendo conto anche dei contributi emersi dalla discussione. Una metodologia, questa, senz’altro innovativa e giudicata fruttuosa sulla base della esperienza compiuta.

Una volta chiarite le modalità della trasmissione degli atti, si è proceduto all’individuazione di una risposta chiara all’interrogativo sull’ampiezza degli oneri gravanti sul ricorrente. È stato quindi proposto l’inserimento di un ultimo comma dell’art. 606 c.p.p., nel quale si sancisce, a pena di inammissibilità del ricorso, l’onere per il ricorrente di elencare tutti gli atti del processo richiamati nell’impugnazione con riferimento ai motivi proposti. Tale elencazione dovrà essere corredata dall’individuazione della collocazione dell’atto nel fascicolo processuale, così da

favorirne il rinvenimento, soprattutto in presenza di fascicoli particolarmente voluminosi. Ove l'atto non sia contenuto nel fascicolo processuale, il ricorrente, a pena di inammissibilità del motivo fondato su tale atto, ha l'onere di allegarne copia, ovvero, in caso di mancato rilascio della copia da parte della cancelleria, di fornirne precisa indicazione.

È stata anche discussa un'ulteriore modifica dell'art. 606 c.p.p., in forza della quale il ricorrente per cassazione potrebbe essere onerato di indicare se l'impostazione giuridica su cui si fonda il ricorso contrasta o meno con precedenti pronunce della Suprema Corte. Nel caso in cui vi sia una giurisprudenza assolutamente dominante od anche tradottasi in una pronuncia delle sezioni unite contraria alla tesi sostenuta in ricorso, dovrebbe addurre a pena di inammissibilità dello specifico motivo le ragioni che giustificano la pretesa di superamento dell'indirizzo della Cassazione. Questa possibile innovazione non è stata trasfusa nell'articolato, ma merita di essere qui indicata come spunto per ulteriori approfondimenti.

Sin dalla prima fase dei lavori si è inoltre sottolineata l'esigenza di procedere a una disciplina normativa dei presupposti che in vario modo rimandano al concetto di autosufficienza del ricorso per cassazione, soprattutto alla luce del fatto che il timore di un'interpretazione particolarmente gravosa dei relativi oneri coinvolgenti le parti ricorrenti costituisce una delle ragioni del denunciato sovradimensionamento degli atti difensivi davanti alla Suprema Corte. Si è pertanto ritenuto di puntualizzare i contenuti del fascicolo processuale da trasmettere al giudice del ricorso, e, a tal fine, si è ritenuta particolarmente incisiva la formulazione proposta dalla commissione presieduta dal dott. Domenico Carcano *“per l'elaborazione dello schema di decreto legislativo per la riforma del sistema delle impugnazioni”*, i cui lavori si sono conclusi il 27 aprile 2016.

Di conseguenza, nell'articolato normativo allegato alla presente relazione, si è riportato anche il testo dell'art. 165-bis disp. att. c.p.p. proposto della predetta commissione, il cui contenuto *“è rappresentato dalla fissazione dell'obbligo per il giudice a quo di trasmettere al giudice dell'impugnazione – unitamente al provvedimento impugnato e ai ricorsi o appelli proposti dalle parti – l'indicazione di una serie di dati, funzionali a una più sollecita incardinazione e definizione dei giudizi d'appello e di legittimità”* (relazione della commissione Carcano, p. 11). In tale contesto, in occasione dei ricorsi per cassazione, sarà compito della cancelleria del giudice *a quo* allegare, se già non contenuta sulla base delle vigenti disposizioni, copia degli atti specificamente indicati dal ricorrente, ovvero l'attestazione della loro mancanza.

Il tema della sinteticità è stato riproposto anche in relazione agli aspetti inerenti all'oralità processuale. In particolare, si è prospettata l'opportunità di integrare la norma dell'art. 523, comma 3, c.p.p. in tema di poteri di direzione della discussione da parte del presidente del collegio, attribuendo a quest'ultimo il potere di fissare, se necessari, *“limiti temporali agli interventi delle parti”*. Nella medesima prospettiva si è ritenuto di poter qualificare, nell'art. 614, comma 3, c.p.p., come *“sintetica”* la relazione con la quale il presidente o il consigliere da lui delegato riferisce in udienza.

Infine, si è proposto di valorizzare ulteriormente il ruolo presidenziale, aggiungendo all'art. 614 c.p.p. un nuovo comma (3-bis) nel quale si prevede che *“Dopo la relazione, il presidente può invitare le parti a trattare specificamente alcune questioni rilevanti per la decisione”*, al fine di far concentrare l'attenzione delle parti sui temi che paiono necessitare di un contributo orale.

§ 2.4 L'estensione del mandato ai giudizi d'impugnazione in generale

L'apprezzamento per i risultati conseguiti nella prima fase di riflessione ha indotto il Ministro a conferire, con decreto in data 28 luglio 2016, un nuovo mandato al gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali, integrandone la composizione.

L'incarico è stato articolato in modo parzialmente nuovo rispetto al precedente.

La prospettiva di approfondimento è stata, infatti, riferita *“per un verso, allo sviluppo delle proposte già formulate riguardo ai procedimenti di competenza della Corte di cassazione, e, per altro verso, ad ogni possibile applicazione del principio di sinteticità nei giudizi di merito, con prioritaria attenzione per quelli di impugnazione, anche al fine di consolidare, diffondere e sviluppare le migliori pratiche e di individuare appropriati criteri riferibili alle diverse categorie di atti processuali, riguardo sia agli atti di parte sia ai provvedimenti del giudice”*.

Del pari innovativi sono, nel provvedimento del Ministro, gli spunti metodologici, essendo stato previsto che *“il gruppo di lavoro in questa fase e per i fini indicati nel presente decreto potrà avvalersi anche di interlocuzioni con esperti, esponenti del settore, scelti secondo criteri di valutazione individuati dal gruppo stesso”*.

Anche sulla scorta dell'esperienza maturata a partire da maggio 2016 presso la Corte d'appello di Firenze, che ha istituito un laboratorio sulla motivazione civile ispirato ai criteri di chiarezza e sinteticità, si è reputato opportuno conoscere se presso le corti di appello fossero state avviate prassi e sperimentazioni innovative nella materia oggetto di studio.

In tale prospettiva, il gruppo ha invitato i presidenti di alcune tra le corti di maggiori dimensioni ad intervenire (anche tramite delegati) a specifiche sessioni di lavoro, al fine di acquisire ogni elemento informativo e di valutazione utile quale contributo alla riflessione in atto.

In virtù della ricognizione normativa operata nell'ambito dei lavori relativi sul giudizio di legittimità, nonché a seguito delle audizioni, è apparso chiaro al gruppo che – pure nei giudizi di merito, e segnatamente in tutti quelli di impugnazione – l'attuazione del principio della sinteticità è questione che non può affrontarsi soltanto sul piano della precettività normativa, avendo essa una significativa base di natura culturale.

La nuova strutturazione del gruppo ha favorito l'elaborazione della quale si darà conto nel paragrafo seguente, in ragione delle ulteriori professionalità (pure specificamente linguistiche) che hanno integrato quelle tipicamente giuridiche, a loro volta estese ora anche all'ambito processuale di merito.

§ 3. La cultura della sinteticità e della chiarezza

La sinteticità degli atti è stata variamente definita anche in ambito giurisprudenziale.

Efficacemente, ad esempio, il Consiglio di Stato (sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900) afferma che l'essenza di essa *“non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola. La sinteticità è, cioè, un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole, da un lato, delle questioni da esaminare e, dall'altro, la consistenza dell'atto – ricorso, memoria, o, infine, sentenza – chiamato ad esaminarle”*.

In quest'ottica si è mosso il gruppo di lavoro, la cui riflessione ha offerto conferma del fatto che la prolissità e l'oscurità, spesso presenti (e tradizionalmente criticate) nel linguaggio giuridico, non sono affatto proprietà intrinseche ed ineludibili di esso.

Troppo spesso, tuttavia, la capacità di una scrittura sintetica e precisa deriva soltanto da eventuali doti individuali e non è assicurata da una formazione didattica e professionale che si occupi anche dei problemi di lingua. Ciò determina una contraddizione fra abilità linguistiche richieste e assenza di formazione specifica. Ne consegue una notevole disomogeneità nei risultati, peraltro congiunta ad un frequente appiattimento acritico su prassi e moduli linguistici tralatizi.

Si individua, pertanto, una grave lacuna di fondo, il cui superamento appare indispensabile affinché l'impegno (anche del legislatore) per promuovere atti processuali di adeguata qualità possa radicarsi in un terreno propizio, costituito da una base culturale che includa appropriate capacità tecniche di argomentazione e di esposizione del pensiero.

In tale ottica, è necessario uno sforzo per la definizione di linee condivise, idonee a far sì che chi opera nel processo possa dotarsi della capacità di rendere l'atto giudiziario adeguatamente strutturato e, nel rispetto della regola legale della concisione, chiaro, efficace, di comune intelligibilità e fruibilità: intento che dovrebbe accomunare avvocati, magistrati e docenti universitari.

Sulla base di queste convinzioni, dagli approfondimenti condotti rispetto ai processi sia civili sia penali è emersa l'esigenza di un'azione congiunta in ambito formativo, che non si traduca nella semplice trasmissione di tecniche di redazione: occorre mirare alla diffusione di una vera e propria *cultura della sinteticità e della chiarezza*, che si manifesta in una lingua che, per le sue caratteristiche, sia veicolo di idee a loro volta chiare e precise.

Prerequisito di un'azione formativa che possa tradursi in risultati concretamente apprezzabili nell'esperienza giudiziaria è il rafforzamento dell'idea che per magistrati ed avvocati – principali attori della giurisdizione – la formazione deve essere il più possibile congiunta e prevedere sistematici momenti di confronto.

§ 3.1 La sinteticità nei contenuti e nella forma

Gli atti del giudice e delle parti sono accomunati, come si è accennato, dall'esigenza di sinteticità in funzione della chiarezza del loro contenuto e del contenimento dei tempi del processo. La sinteticità degli atti, in sostanza, è strumento essenziale così per l'efficienza come per la qualità di un moderno sistema di giustizia.

Si è richiamata nella parte introduttiva della relazione l'esperienza giudiziaria che dimostra come la sinteticità di ogni atto, di parte o del giudice, possa essere influenzata dalla qualità espositiva degli altri atti del processo. S'è posto in evidenza, al riguardo, che le qualità di esposizione sintetica e sistematica di un atto si riflettono – almeno di regola – in quelli successivi e addirittura si riverberano dall'una all'altra fase processuale.

Dal punto di vista della scrittura di una sentenza, e ancora prima di un atto di parte, che in essa si rispecchia (nel senso appena detto), la sinteticità riveste almeno due valenze: la prima è la *sinteticità dei contenuti*, cioè la capacità di selezionare gli elementi essenziali alla funzione di quel particolare tipo testuale (e scartare quelli invece superflui).

Dato che la sentenza, come molti tipi di atto, ha una testualità composita, in cui si intrecciano i tipi testuale espositivo, narrativo, argomentativo e prescrittivo, la capacità sarà quindi quella di selezionare sia i fatti necessari alla narrazione sia gli argomenti essenziali a corroborare la tesi sostenuta (ed a confutare quella opposta o alternativa). Allo stesso modo la costruzione dell'atto di parte deve rispecchiare la scansione delle parti del discorso giudiziario (teorizzate già dalla retorica greca e romana).

Questa competenza, non per tutti innata, richiede un lavoro formativo mirato, radicato già a livello di laurea e di specializzazione. Componenti importanti sono la trasmissione di tecniche di argomentazione, anche di base: la selezione degli argomenti favorevoli e contrari; la disposizione degli argomenti principali e secondari; la collocazione della tesi sostenuta, rispetto a detti argomenti; infine, la scelta dei mezzi più adatti messi a disposizione dalla lingua. Di qui la centralità dei connettivi logici e di causa-effetto, avversativi/concessivi, conclusivi.

La seconda valenza è quella della *sinteticità della forma*, cioè la capacità di raggiungere un'espressione essenziale dei contenuti selezionati. Su questo aspetto esistono studi consolidati, ad opera sia di linguisti sia di giuristi, in cui si propongono alcune “*regole di base*” per la redazione. Molte di esse interessano il livello morfosintattico, ad esempio: “*Abituarsi a spezzare i periodi sovraestesi. Infatti, il periodo – per essere facilmente leggibile da tutti – non dovrebbe oltrepassare le 20-25 parole; questa soglia è ovviamente del tutto valicabile, ma, più lungo è il periodo, più alta deve essere l’abilità di redazione e più complesse e faticose saranno lettura, decodifica, valutazione*”, oppure: “*Limitare il ricorso a incisi e parentetiche*”, “*evitare l’eccesso di subordinate, soprattutto implicite. Usare più proposizioni esplicite con verbi di modo finito e limitare l’uso di proposizioni implicite con modi non finiti (participi presenti e passati, gerundi, infiniti)*”. Un secondo insieme di raccomandazioni concerne il lessico: “*Mantenere i tecnicismi opportuni, eliminare al massimo pseudotecnicismi, burocratismi, arcaismi, perifrasi ridondanti, latinismi superflui, selezioni lessicali non trasparenti o ambigue*”; “*Sciogliere sigle e acronimi*”; “*Ridurre l’eccesso di nominalizzazioni e cumuli nominali, di sostantivi astratti o indeterminati*”; “*Abbandonare – a favore della chiarezza e della precisione – la regola scolastica della variatio: in tutte le lingue specialistiche termini tecnici e vocaboli o espressioni puntuali vengono normalmente ripetuti, in quanto i sinonimi non hanno esattamente lo stesso significato e non sono altrettanto precisi*”.

L’obiettivo cui la formazione deve tendere si può allora sintetizzare nella seguente conclusione: se alla chiarezza delle idee e alla chiara organizzazione del discorso si accompagna l’uso di un linguaggio adeguato, non vi è neppure la necessità di immaginare che alle parti e al giudice debbano imporsi particolari limiti dimensionali.

Si tratta di un linguaggio che dovrebbe rifiutare gli stereotipi, così come ogni spurio e superfluo tecnicismo, e riuscire a coniugare, senza prolissità nell’espressione, gli irrinunciabili profili tecnici del discorso giuridico col patrimonio linguistico di riferimento.

Come è evidente, si tratta in buona misura di accorgimenti tecnici (dei quali si sono sopra richiamati soltanto alcuni, a scopo esemplificativo), ben suscettibili di insegnamento e apprendimento. Tra questi, vi è anche il suggerimento di leggere i classici molto di più di quanto oggi non si faccia.

Il dato ineludibile sembra, però, un altro, più radicale: la trasmissione di un concetto di linguaggio giuridico che includa le qualità della sintesi e della chiarezza. Ne consegue il ripudio di quelle opposte caratteristiche che, invece, tradizionalmente spesso inducono a identificare il linguaggio forense con un periodare contorto, ridondante e in definitiva oscuro.

In sostanza, si tratta di impostare nella giusta dimensione culturale il tema della sinteticità e della chiarezza del linguaggio, rapportandolo ad una corretta metodologia che possa costituire tratto fondamentale comune alle professioni forensi.

§ 3.2 La formazione universitaria

La prima sede naturale nella quale la formazione che si ipotizza può situarsi è quella dello studio universitario.

Il gruppo di lavoro concorda sull'importanza di questo momento, cruciale per l'apprendimento e l'esercizio dello scrivere e del parlare giuridico. Conforta tale convinzione la prima ricognizione condotta nella panoramica delle Università, che ha permesso di rilevare alcune significative iniziative di insegnamento della lingua nel diritto (e nel processo), frutto soprattutto della sensibilità di singoli docenti.

Non è ovviamente questa la sede per discutere in modo specifico di programmi universitari e di ipotetiche riforme che possano includere il linguaggio giuridico tra i moduli obbligatori. Ritiene, tuttavia, il gruppo di lavoro di dover rappresentare questo aspetto della riflessione quale contributo di pensiero: in primo luogo, affinché esso possa costituire uno stimolo al dibattito tanto in ambito universitario quanto in ambito forense e, per altro verso, perché possa offrire al Ministro uno spunto valutabile in vista della possibile sensibilizzazione delle altre istituzioni interessate.

Nella prospettiva che qui si immagina, nei corsi universitari (ma altrettanto vale per la formazione professionale, di cui si tratterà in seguito) si potrebbe costruttivamente ricercare un equilibrio tra componente teorica e pratica. La prima potrebbe consistere, ad esempio, soprattutto nella lettura commentata di scritti, anche del passato, esemplificativi delle qualità di chiarezza e sinteticità ovvero delle opposte caratteristiche di prolissità ed oscurità; la parte pratica potrebbe consistere in esercitazioni all'argomentazione e alla scrittura.

Non pare inutile rimarcare in questa sede come proprio dalle pagine di grandi giuristi – da Scialoja a Calamandrei, a Satta – emergano una puntualità lessicale, una sintassi, una piacevolezza di lettura, una immediatezza che nulla hanno da invidiare a quelle di maestri della letteratura; ma emerge anche l'idea che la proposizione giuridica – che pur non può rinunciare al lessico tecnico – deve essere chiara, perché chiaro deve essere il pensiero giuridico.

Una riflessione sull'argomentazione – che a sua volta deve essere essenziale e funzionale – costituirebbe poi il complemento ideale alla lettura dei modelli anche del passato.

§ 3.3 I momenti selettivi per l'accesso alle professioni forensi

Altri momenti cruciali in un percorso che miri all'inserimento dei valori di sinteticità e chiarezza tra le qualità apprezzabili di uno scritto giuridico sono costituiti dalle selezioni funzionali alle diverse professioni forensi: primi tra tutti il concorso, per esami, a posti di magistrato ordinario e l'esame per l'iscrizione negli albi degli avvocati.

L'inclusione delle predette qualità tra i requisiti da apprezzarsi nello scrivere e nel parlare giuridico varrebbe ad arricchire i parametri di valutazione dei candidati.

A tale effetto diretto si accompagnerebbe, peraltro, anche una serie di potenziali effetti ulteriori. Se i menzionati parametri valutativi fossero espressamente valorizzati nei concorsi e negli esami, a ciò conseguirebbe, infatti, il naturale inserimento dei relativi insegnamenti nei piani delle varie scuole di specializzazione, degli Ordini, di perfezionamento *post lauream* ed eventualmente nei tirocini formativi.

Merita di essere qui rimarcato – con apprezzamento – il fatto che l'orientamento emerso nella riflessione del gruppo di lavoro, volto a rafforzare la formazione (anche) degli avvocati in relazione alla comunicazione, intesa come logica e linguaggio, trova riferimento nella legge professionale n. 247 del 2012. Disciplinando i corsi di formazione per l'accesso alla professione,

essa prevede che i contenuti formativi siano regolamentati “*in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca*” (art. 43, comma 2, lett. b).

Riguardo alla correzione delle prove d’esame, la legge prescrive poi che “*Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri: a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione (...); e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione*”.

Coerentemente, il regolamento 25 febbraio 2016, n. 48, emanato dal Ministro, prevede (all’articolo 3, comma 2) che il tema sia formulato in modo da permettere al candidato di dimostrare la conoscenza – tra l’altro – delle tecniche di redazione degli atti e una adeguata capacità argomentativa; successivamente, riguardo alla correzione degli elaborati scritti (art. 5, comma 3), il medesimo regolamento conferma l’obbligo per la commissione e le sottocommissioni distrettuali di uniformarsi ai criteri di cui all’art. 46, comma 6, della legge professionale, che sopra si sono menzionati.

Si tratta nel complesso di una disciplina che, tanto a livello primario quanto a livello regolamentare, dimostra attenzione e sensibilità per la materia in esame. Peraltro, in prospettiva futura, potrebbe immaginarsi una riflessione (necessariamente anche da parte dell’avvocatura) atta a promuovere l’integrazione delle disposizioni vigenti: ad esempio, aggiungendo all’art. 3, comma 2, del citato regolamento n. 48 del 2016 il riferimento alla logica espositiva, laddove si prescrive che il tema sia formulato in modo da permettere di dimostrare la conoscenza delle tecniche di redazione degli atti, e la menzione dell’uso di un linguaggio appropriato, chiaro e sintetico, laddove si tratta della capacità argomentativa.

La disciplina normativa del concorso per l’accesso alla magistratura (art. 1 d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111, e disposizioni ivi richiamate), risulta assai meno dettagliata e, allo stato, strutturalmente meno adatta a recepire interpolazioni di dettaglio del tipo di quelle sinora qui ipotizzate.

Tuttavia, è opinione del gruppo di lavoro che sia opportuno perseguire in ogni sede propria – e, dunque, anche in quella concorsuale – la diffusione dei medesimi concetti. Ci si riferisce alla opportunità di valorizzare il rigore argomentativo, in un contesto di sinteticità e chiarezza, anche in sede di valutazione degli elaborati teorici previsti quali prove di concorso.

Ciò presuppone l’auspicabile condivisione, da parte delle competenti commissioni, dei principi che fondano la prospettiva culturale che in questa relazione si propone.

§ 3.4 La formazione professionale

L’ambito formativo nello sviluppo delle carriere e delle professioni forensi costituisce una sede ulteriore di particolare significato per la materia che ci occupa, tant’è che in esso si registrano già importanti realizzazioni che, ad avviso del gruppo di lavoro, meritano concreta valorizzazione.

Ci si riferisce ad iniziative quali il seminario su “*Lingua e diritto*” organizzato (a partire dal 2014) per i magistrati ordinari in tirocinio dalla Scuola superiore della magistratura con l’Accademia della Crusca e i diversi corsi che le due istituzioni svolgono congiuntamente per i magistrati in servizio.

È opinione del gruppo di lavoro che simili iniziative meritino incentivazione, tanto in sede di *training* iniziale quanto in sede di formazione permanente dei magistrati e che esse possano utilmente essere integrate con “laboratori” sulla scrittura degli atti giudiziari.

Inoltre, è auspicabile che in materia si tenga conto di opportune proiezioni comparatistiche. Ciò tanto per un utile raffronto di culture ed esperienze relative ad altri ordinamenti, quanto affinché si diffonda tra i professionisti italiani la consapevolezza che gli atti destinati ad essere tradotti (per ragioni connesse a giurisdizioni sovranazionali ovvero alla cooperazione giudiziaria) necessitano di un linguaggio atto ad agevolare la versione in altre lingue.

Ovviamente, la formazione incentrata sul modo di costruire l’atto processuale terrà conto delle specificità e delle differenze tra atti di parte e atti del giudice: una per tutte, il fatto che nel provvedimento del giudice la motivazione (l’argomentazione) ha una funzione diversa, anche extraprocessuale, rispetto a quella che la motivazione svolge negli atti di parte. In essi, oltre ad esprimere gli argomenti a sostegno della tesi proposta, la motivazione ha, nelle impugnazioni, soprattutto il compito di contrapporsi alle argomentazioni della pronuncia impugnata.

Pur a fronte di tali importanti differenze, discende però dalle linee di fondo che si sono enunciate in premessa l’opportunità che l’avvocatura venga sempre più coinvolta nelle iniziative destinate ai magistrati, e viceversa.

È questa la strada per perseguire quella ideale comunanza culturale che – nell’opinione del gruppo – costituisce la base per l’effettiva diffusione di un linguaggio giuridico di qualità e, in ultima analisi, di una più moderna interpretazione del servizio giustizia.

§ 3.5 Le valutazioni della professionalità dei magistrati

I momenti di valutazione della professionalità offrono a loro volta occasioni propizie per valorizzare – e, indirettamente, promuovere – la cultura della sinteticità e della chiarezza.

In particolare, le valutazioni periodiche di professionalità cui tutti i magistrati sono sottoposti costituiscono opportunità significative in tal senso, tanto più in forza della base conoscitiva utilizzata dal Consiglio superiore della magistratura (i provvedimenti redatti dal valutando) e dell’articolato percorso propedeutico al giudizio conclusivo (rapporti dei capi degli uffici e pareri dei consigli giudiziari).

Come è noto, ai sensi della circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007 e successive modificazioni del Consiglio superiore, la valutazione di professionalità è compiuta previa acquisizione del parere del consiglio giudiziario (o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione) e di tutte le altre fonti di conoscenza utili. Devono allo scopo ricostruirsi con completezza le qualità del magistrato, così “*da evidenziare in modo dettagliato le caratteristiche professionali, le tipologie di lavoro svolto e le reali attitudini, inquadrando le stesse nei parametri che sono previsti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge*”.

I parametri in base ai quali debbono essere compiute le valutazioni di professionalità sono espressamente elencati dall’art. 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111: la capacità, la laboriosità, la diligenza, l’impegno. Con riferimento alla “*capacità*”, in particolare, la norma prevede che debba essere desunta – tra l’altro – dal “*possesso delle tecniche di argomentazione*”.

La riflessione operata dal gruppo di lavoro è partita dalla constatazione che il sistema di valutazione dei magistrati, nella prassi applicativa e al di là delle enunciazioni formali, si è rivelato talora ancorato sull’ampiezza delle argomentazioni adottate nella motivazione dei provvedimenti.

Infatti, la procedura valutativa prevede l'estrazione a sorte di dieci provvedimenti emessi nel quadriennio oggetto di valutazione, con possibilità di associarne altri dieci scelti dal magistrato. Al riguardo, ricorre diffusamente la convinzione che sia opportuno offrire all'esame provvedimenti corposamente argomentati – quasi sempre ben al di là dell'essenziale – e corredati da ampi richiami a massime giurisprudenziali, non sempre funzionali alla decisione, così da dimostrare la conoscenza e l'approfondimento di tutti gli orientamenti registrati nelle materie oggetto di esame.

Si tratta di un'impostazione che dev'essere opportunamente contrastata. In tal senso, al gruppo di lavoro pare che possa valorizzarsi ed ampliarsi la prospettiva contenuta nella stessa circolare in materia di valutazioni di professionalità, nella parte in cui essa prevede che gli indicatori della “capacità” siano desunti dalla “chiarezza, completezza espositiva e capacità di sintesi nella redazione dei provvedimenti giudiziari, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto, nonché dalla loro congruità rispetto ai problemi processuali o investigativi affrontati, come accertati dall'esame degli atti acquisiti a campione nonché di quelli, eventualmente, prodotti dall'interessato” (capo V, n. 2, lett. a).

Nell'apprezzare detta formulazione della vigente normativa secondaria (peraltro integrabile con maggiore specificazione del profilo qui considerato), la conclusione cui il gruppo è pervenuto è, dunque, volta a rimarcare come occorra che ad ogni livello si faccia concretamente assurgere il canone della sinteticità e della chiarezza espositiva a specifico parametro nelle valutazioni di professionalità. Ciò va riferito a tutti i campi in cui, ai fini della progressione in carriera dei magistrati, venga presa in esame la redazione dei provvedimenti giudiziari. Tra gli altri, il giudizio rimesso alla commissione tecnica per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, ai fini dell'accesso dei magistrati alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità, potrebbe costituire sede ideale per l'apprezzamento di tale parametro (così come per l'avvocatura potrebbe avvenire nell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).

Va da sé che il successo della prospettiva che si è qui delineata è subordinato alla sottoposizione al Consiglio superiore della magistratura di elementi informativi e pareri adeguati.

Dunque, soltanto se nei rapporti dei capi degli uffici e nei successivi pareri dei consigli giudiziari si rispecchierà la condivisione del valore della sinteticità e della chiarezza, tali qualità potranno effettivamente trovare spazio e affermazione tra i parametri sui quali si fonda il successivo giudizio sulla professionalità dei magistrati.

§ 4. La sinteticità in ambito civile. Considerazioni generali

Con riferimento al processo civile, il gruppo di lavoro ha largamente concordato su un punto di fondo costituito dal fatto che chiarezza e sinteticità degli atti processuali sono elementi che il legislatore in parte già prescrive, almeno per quanto concerne gli atti del giudice, sicché, per fare dei passi avanti, ciò che occorre, più che l'introduzione di nuove norme nel codice di rito, è un'azione che crei e sostenga una “cultura della chiarezza e della sintesi”.

Ciò sul presupposto che la sinteticità dev'essere intesa come simmetria ed equilibrio, e non semplicemente come brevità dell'atto ad ogni costo, e che la persuasività del ragionamento giudiziale dipende, oltre che dalla validità degli enunciati, anche dalla organicità con cui il ragionamento viene impostato, dalla coerenza interna dello stesso e dall'efficacia dell'esposizione. Può così scongiurarsi il rischio che il disordine e la confusione del ragionamento pregiudichino il lavoro delle parti, del giudice e dell'amministrazione della giustizia nel suo complesso. “Pochi scrivono come costruisce l'architetto, il quale prima ha abbozzato ed

elaborato fin nei particolari il suo progetto; piuttosto la maggior parte scrive come si gioca a domino”, con un pezzo che si aggiunge all’altro, ora intenzionalmente, ora casualmente (A. Schopenhauer, *Sul mestiere dello scrittore e sullo stile*, Milano, 1993, 95).

Si è convenuto, dunque, circa l’opportunità di limitare gli interventi sul codice di procedura civile, pur concordando sull’inserimento di una norma di carattere generale (analogamente a quanto oggi prevede l’art. 3 del codice del processo amministrativo), quale quella contenuta nel disegno di legge n. 2284 AS all’esame del Parlamento, possibilmente espungendo da quel testo il riferimento alla misura quantitativa degli atti. Ciò in ossequio alla considerazione già espressa, che l’essenza della sintesi non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, e ripresa nella relazione presentata nel maggio scorso, secondo cui retorica e argomentazione sono patrimonio di cultura del nostro processo, cui l’esigenza della sinteticità a ogni costo non deve indebitamente arrecare pregiudizio: limitando perciò la declinazione del principio all’ambito della tecnica di redazione.

Ma, al di là di questo, in conformità alla premessa per cui la questione “*sinteticità*” è una questione fondamentale culturale più che di precetti e di norme, si è ritenuto di proporre una serie di iniziative volte alla formazione di questa cultura, che nel tempo in larga parte si è persa.

Del pari, si è ribadita la necessità di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza e di tutela effettiva, nel rispetto della premessa per cui: *i*) la sinteticità non deve mai portare a una indebita compressione dell’esercizio del diritto di azione e del diritto di difesa delle parti; *ii*) le regole in cui la sinteticità si traduce non debbono essere intese in modo formalistico, impedendo il raggiungimento dello scopo del processo, che è quello di una sentenza che riconosca o neghi il bene della vita.

Si è conseguentemente ritenuto opportuno proporre un aggiustamento, in chiave semplificatoria/chiarificatrice, degli artt. 342 e 434 c.p.c., volto ad evitare interpretazioni eccessivamente rigide della norma, le quali, andando al di là delle intenzioni del legislatore (che si limita a richiedere una critica che esibisca le specifiche ragioni del dissenso rispetto alle statuizioni della sentenza impugnata, mettendone in risalto anche la rilevanza a fini impugnatori), finiscano per appesantire inutilmente l’esposizione, nel timore di pregiudizievoli pronunce di inammissibilità.

Ciò è accaduto, del resto, per il giudizio di cassazione, dove si è imposta addirittura l’esigenza di un protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso: è stata, infatti, comune la presa d’atto della possibilità che, nonostante i timori dell’avvocatura fossero più frutto di una incomprensione che di una effettiva realtà giurisprudenziale, il sovradimensionamento degli atti difensivi potesse conseguire (almeno in parte) alla ragionevole preoccupazione dei difensori di non incorrere nelle censure di inammissibilità per difetto di autosufficienza, con la conseguente necessità che di tale principio meglio si definissero i limiti alla luce di effettivi e concreti dati normativi.

Ancora, si è ragionato muovendo dall’esperienza degli Osservatori sulla giustizia civile (aggregazioni spontanee di magistrati, avvocati, personale degli uffici e docenti universitari, nate per rafforzare – attraverso il metodo del dialogo e della condivisione – la cultura della giurisdizione, per l’attuazione dei principi e dei valori della Costituzione). Si sono così individuate e analizzate una serie di “*prassi virtuose*” anche in materia di redazione di atti, che si sono tradotte in “*protocolli*”. Essi mirano a declinare in previsioni apposite, dal valore persuasivo e non vincolante, interpretazioni condivise sulle regole del processo, negli spazi lasciati liberi dal legislatore, nonché sulle tecniche di redazione di atti e provvedimenti.

Sebbene, nella ormai riconosciuta “pluralità degli ordinamenti giuridici”, alla prassi codificata nei protocolli possa riconoscersi un profilo istituzionale, si è ritenuto preferibile, nella sede istituzionale nella quale il gruppo di lavoro opera, limitarsi ad un richiamo generale al lavoro degli Osservatori, senza riportare all’interno delle proposte per il giudizio di appello gli esiti di quel lavoro. Ciò anche in considerazione della capillarità con la quale gli Osservatori sono diffusi sul territorio nazionale e dell’esigenza di non sovrapporre *soft e hard law*, pur nella consapevolezza che spesso la regola di comportamento più efficace è quella autonomamente data dai protagonisti, piuttosto che quella dettata dal legislatore.

Si sono fornite così delle indicazioni di massima per l’elaborazione dei provvedimenti del giudice dell’appello, che prendono spunto sia dai suggerimenti di alcune corti di appello sia dai protocolli che si è avuto modo di analizzare. Esse vogliono essere un contributo alla riflessione sui requisiti necessari a coniugare i criteri di sinteticità, completezza e chiarezza espositiva, e fornire la base per iniziative formative volte all’insegnamento, anche universitario, di tecniche di redazione di atti.

Infine, si è dedicata attenzione al fatto che il principio di sinteticità si declina anche “nell’oralità” (il punto era stato affrontato dal gruppo di lavoro con riferimento all’udienza pubblica in Cassazione, sulla quale però, nel frattempo, sono intervenute le recenti modifiche contenute nella legge 25 ottobre 2016, n. 197, che impongono una revisione del tema); la questione è emersa nelle audizioni che il gruppo di lavoro ha condotto coi presidenti (o i delegati) di alcune tra le principali corti d’appello italiane per numero di processi pendenti e bacino di utenza. Si è ritenuto opportuno, pertanto, fare un accenno anche alla questione del raccordo tra applicazione del filtro in appello e udienza *ex art. 350 c.p.c.*, nella quale il giudice sente le parti prima di procedere alla trattazione, per consentire uno svolgimento effettivo dell’udienza, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo.

Di seguito, dunque, i tre principali ambiti nei quali il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno intervenire: la struttura del provvedimento del giudice, perché l’impugnazione della parte possa ricalcare quella struttura e articolarsi nel modo più chiaro e sintetico; la struttura dell’atto di appello (e a questo proposito si è ritenuto opportuno formulare una proposta di modifica degli artt. 342 e 434 c.p.c. per le ragioni che sopra si sono indicate); la formazione specifica, in ambito universitario e post-universitario, a partire dalle Scuole per le professioni legali, per arrivare alle Scuole superiori della magistratura e dell’avvocatura ed alle Scuole forensi, che potrebbero organizzare specifici corsi sulla scrittura degli atti giudiziari, dove si insegni a redigere atti e provvedimenti in modo chiaro e sintetico, con indicazioni soprattutto per ciò che riguarda il modo di strutturare il ragionamento giuridico e il linguaggio da utilizzare.

Si ritiene, anche su questo versante, di sottoporre all’attenzione del Ministro la possibilità di aprire una linea di confronto e di dialogo con i soggetti a vario titolo coinvolti.

§ 4.1 I provvedimenti del giudice

Nel lavorare sulle norme del processo civile in punto di sinteticità, si è rilevato che sono già numerose le disposizioni che riguardano gli atti del giudice, mentre poche riguardano gli atti delle parti.

Quanto alla sentenza, l’art. 132, n. 4, c.p.c. (modificato dall’art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69) prescrive che essa contenga “*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*”. L’art. 118 disp. att. prevede che “*la motivazione della sentenza di cui all’art. 132, c. 2, n. 4, del codice consist[a] nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi*” (comma 1,

come anch'esso modificato dall'art. 53 della citata legge n. 69 del 2009), e che “*debb[a]no essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati” (comma 2) e che “*In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici*” (comma 3).*

L'art. 134 stabilisce che l'ordinanza sia “*succintamente*” motivata; l'art. 135 dispone che il decreto “*non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge*”.

Con specifico riferimento ai giudizi di merito, l'art. 281-*sexies* c.p.c., per il caso di decisione a seguito di trattazione orale dinanzi al giudice monocratico, consente la lettura della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. L'art. 348-*ter*, inoltre, prevede che, nel caso in cui dichiararsi inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-*bis*, il giudice pronunci ordinanza “*succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi*”.

Quanto al giudizio di cassazione, fermi restando i principi generali degli articoli 132 e seguenti, non esistono norme corrispondenti a quelle degli artt. 281-*sexies* e 348-*ter*. Nelle precedenti formulazioni l'art. 380-*bis* c.p.c., nel regolare il procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio, prevedeva che il relatore della “*apposita sezione*” (la sesta sezione civile), cui era rimessa *ex art.* 376 c.p.c. la verifica dei presupposti “*per la pronuncia in camera di consiglio*”, depositasse una relazione “*con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi di fatto e diritto in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio*” (versione introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), o “*con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia*” (versione introdotta dalla già citata legge n. 69 del 2009).

In esito alle modifiche apportate dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il rito camerale diviene la regola e l'udienza pubblica viene riservata ai casi in cui si trattino questioni di diritto di particolare rilevanza. L'inversione del rapporto regola-eccezione comporta, quanto ai provvedimenti, che d'ora in avanti la decisione con ordinanza (propria del rito camerale) diventi la regola rispetto alla decisione con sentenza, con le relative conseguenze in tema di sinteticità dei provvedimenti della Corte.

Il legislatore del codice ha, dunque, già da tempo stabilito che i provvedimenti del giudice debbano rispondere a canoni di chiarezza e sinteticità. Non occorrono pertanto nuove norme, ma si possono individuare dei criteri che declinino questi canoni in tecniche di selezione degli elementi essenziali alla funzione del particolare tipo testuale che viene in considerazione (mentre verranno scartati gli elementi superflui).

Di seguito una indicazione di obiettivi, principi e caratteristiche dei provvedimenti che il giudice emette in grado di appello.

I principi di chiarezza, sinteticità, completezza espositiva e, al tempo stesso, essenzialità dovranno saldarsi in una visione “unitaria”, qualunque sia il provvedimento emesso dalla corte territoriale, ferme le specificità dei singoli tipi di pronuncia. E dunque:

- *Sentenza “ordinaria”*

A) Lo “**svolgimento del processo**” deve essere possibilmente articolato in paragrafi, secondo una numerazione progressiva e prendere le mosse dalla **sentenza di primo grado**, ma **con particolare attenzione alla ricostruzione della vicenda concreta**, quando il motivo di appello faccia leva su un errore commesso dalla pronuncia impugnata nella ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.

L'indicazione delle domande ed eccezioni (accolte o respinte dal primo giudice) deve essere anch'essa funzionale a porre in luce quanto ancora rilevante e utile ai fini della decisione in appello.

I motivi di appello “principale” e “incidentale” sono rappresentati solo sinteticamente nel loro contenuto, seguendo la successione indicata dall'appellante.

Infine si deve schematicamente dare atto di come si è sviluppato lo svolgimento processuale.

B) La “**motivazione**”, anch'essa articolata in paragrafi numerati progressivamente, **deve porre in luce immediatamente e con chiarezza** il “*devolutum*” ed indicare prima le questioni di rito e poi quelle di merito.

L'**obiettivo** rimane pur sempre quello di evitare ragionamenti intorno al *thema decidendum* che non siano “**necessari**” ai fini della definizione del giudizio di appello e di percorrere con linearità quell'*iter* motivazionale che conduca alla decisione nel modo più chiaro ed essenziale che sia possibile.

In particolare, qualora sia stata sollevata l'eccezione di inammissibilità dell'appello *ex art.* 342 c.p.c., essa deve essere subito vagliata, spiegando le ragioni che ne fondano l'“accoglimento”, tale da sfociare in una pronuncia di “inammissibilità”, o, viceversa, le ragioni del “rigetto”: in tal caso quale passaggio propedeutico alla valutazione dei motivi di appello nel merito.

Nel merito, la motivazione deve ovviamente affrontare tutti i motivi di impugnazione, che tuttavia possono essere esaminati dal collegio anche discostandosi dalla successione seguita dall'appellante (a meno che, per il modo in cui sono costruiti l'appello e l'eventuale appello incidentale, le parti non abbiano in qualche misura “condizionato” l'ordine della decisione). Ove possibile sul piano logico, ciò dovrà avvenire anche previo accorpamento delle censure medesime.

A fronte di questioni di rito che non siano “dirimenti”, la sussistenza di tali profili può essere meramente indicata, passando al merito e ricorrendo al criterio della cosiddetta “*ragione più liquida*”: esaminando cioè quel motivo che sia di per sé suscettibile di assicurare la definizione del giudizio.

Analogamente, non è necessario esaminare i “motivi” che il collegio ritenga comunque “assorbiti” in quanto incompatibili sul piano logico con il percorso decisorio già svolto (nel qual caso il collegio si limiterà a darne atto).

La sentenza deve essere poi corredata dai riferimenti giurisprudenziali che risultino non solo opportuni, ma anch'essi necessari e funzionali alla questione trattata, a seconda che si tratti di “questione di fatto” o “di diritto”.

- *Sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.*

La sentenza contestuale è volta “*alla lettura del dispositivo e alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*”. Perciò essa prescinde dallo “svolgimento del processo”, fatti salvi i richiami funzionali all'individuazione dell'oggetto del giudizio e alle censure che vengono rivolte alla pronuncia. Nella valutazione dei motivi di appello, l'obiettivo deve essere quello dell'elaborazione di un nucleo motivazionale che – pur necessariamente sintetico nei contenuti e “conciso” nell'esposizione, secondo quanto richiede la norma indicata – si prospetti come chiaro ed esauriente e abbia quindi la stessa “tenuta” della sentenza “ordinaria”.

- *Ordinanze ex art. 348-bis c.p.c.*

A) La motivazione dell'ordinanza resa ai sensi degli artt. 348-*bis* e 348-*ter* c.p.c. deve conformarsi il più possibile alle indicazioni di funzione e struttura della sequenza "rito-provvedimento" dettate dal codice: ciò al fine di assumere propri specifici connotati in relazione alla peculiarità dell'istituto introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012).

In quest'ottica, la pronuncia di inammissibilità dell'appello ha una sua singolare collocazione, adeguata ai presupposti che ne consentono l'adozione, e che la differenziano anche dai modelli decisionali "agili", che possono essere adottati per definire le controversie in forza di presupposti processuali non coincidenti con quelli degli artt. 348-*bis* e 348-*ter* c.p.c.

Sembra evidente che un siffatto modello decisionale dell'ordinanza *ex* artt. 348-*bis* e 348-*ter* c.p.c. potrebbe operare al meglio in forza di una previa rimodulazione della "organizzazione" del lavoro dei giudici di appello, volta a privilegiare un preliminare *screening* (o "spoglio") delle impugnazioni che si prestano effettivamente ad essere decise in quanto prive di una ragionevole probabilità di essere accolte.

B) Sotto il profilo funzionale, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello *ex* artt. 348-*bis* e 348-*ter* c.p.c. rappresenta uno strumento di semplificazione e di accelerazione inteso alla riduzione dei tempi necessari per la definizione delle cause civili.

Sotto il profilo strutturale, essa si sostanzia in un giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza "nel merito" dell'impugnazione, la quale non abbia "una ragionevole probabilità di essere accolta".

Un tale giudizio si presenta necessariamente sommario, giacché l'ordinanza, come sopra strutturata, deve essere pronunciata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., sentite le parti, ma prima che si proceda alla trattazione.

Sotto il profilo dei rimedi (e per quanto specificamente interessa in questa sede, ai fini dell'individuazione del contenuto "minimo" del provvedimento), alla luce di quanto affermato da Cass. civ, S.U., 2 febbraio 2016, n. 1914, l'ordinanza in questione: *i*) è ricorribile per cassazione (ai sensi dell'art. 111, settimo comma, della Costituzione) soltanto per vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale; *ii*) non è ricorribile per cassazione, neppure con ricorso straordinario, ove si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame; *iii*) tuttavia, è ricorribile con ricorso straordinario in caso di difetto di motivazione da assumersi nel cosiddetto "minimo costituzionale" (assenza materiale/grafica della motivazione; affermazioni assolutamente inconciliabili tra di loro, ovvero totalmente incomprensibili e/o perplesse, tali da non rendere intelligibile la *ratio decidendi*).

Dunque, ove emessa alla stregua dei presupposti di legge (tra gli altri: appello ammissibile e procedibile; appello non concernente cause *ex* art. 70 c.p.c. o proposto a norma dell'art. 702-*quater* c.p.c.), l'ordinanza non avrà rilievo nell'eventuale giudizio di cassazione, da proporsi esclusivamente avverso la sentenza di primo grado (art. 348-*ter*, secondo comma, c.p.c.).

C) La decisione di inammissibilità per manifesta infondatezza nel merito dell'appello, ove presa nella sua portata effettiva, quale mero giudizio prognostico negativo sommariamente assunto, non può che apparire, morfologicamente, come provvedimento sinteticamente argomentato (l'art. 348-*ter* c.p.c. richiama la motivazione "succinta"). In tal senso, l'ordinanza *ex* artt. 348-*bis/ter* c.p.c. risponderebbe anche alla funzione acceleratoria che ne ha distinto la previsione.

Una tale struttura motivazionale potrebbe congegnarsi in base a modelli flessibili, che debbono essere privilegiati in quanto, pur nella indicazione di uno schema di massima, consentono di adeguare il testo del provvedimento alle esigenze del caso ed anche alle propensioni del singolo estensore.

Gli schemi di massima potrebbero distinguersi in risposte plurime correlate alle singole censure, oppure (ma solo ove l'articolazione delle doglianze lo consenta, in ragione della possibile aggregazione dei profili) risposta unica globalmente articolata in rapporto al complesso delle censure.

In tutti i casi, le argomentazioni dovranno essere le più concise possibili, in funzione del risalto da dare alla manifesta inconsistenza della denuncia, senza, quindi, necessità di scendere in approfondimenti giuridici e/o fattuali, volti piuttosto alla "persuasione". Quest'ultimo carattere, infatti, (al di là di ogni opinione che si abbia sulla (poli)funzione della motivazione, che, invero, è costituzionalmente orientata a fornire anzitutto le ragioni della decisione) appare comunque superfluo nell'ipotesi in esame, giacché non sarà il provvedimento del giudice di appello ad essere investito dall'eventuale impugnazione "nel merito".

Nel confezionamento di modelli motivazionali flessibili, occorrerebbe dare ampio spazio al rinvio *per relationem* agli atti di parte, sia per ciò che concerne l'esposizione dei fatti di causa, sia per l'individuazione dei motivi di appello. Pure auspicabile è il rinvio *per relationem* alla sentenza di primo grado, mantenendo comunque fermo, in un'ottica di flessibilità dei modelli, il principio della chiarezza e della necessità del rispetto del "minimo costituzionale" della motivazione, così da rendere comunque intelligibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di appello.

In conclusione, il criterio/principio di massima che dovrebbe guidare l'estensore dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello dovrebbe essere quello non già di utilizzare schemi preconfezionati, nei quali assemblare corpi "estranei" (nel senso del "copia/incolla" di atti di parte o della sentenza impugnata), ma di eliminare il superfluo rispetto alle sole ragioni della decisione. Sarà utile, a tal fine, la tecnica del rinvio *per relationem* (ad esempio quanto ai precedenti giurisprudenziali, senza riportare per esteso passi della motivazione, ma limitandosi all'enunciazione del principio di diritto), ma, pur sempre, dando piena evidenza del percorso argomentativo specificamente riferito alle censure di gravame (ciò che, evidentemente, presuppone quel previo studio della controversia, necessario per far funzionare l'istituto in questione).

§ 4.2 Gli atti di parte

La sinteticità degli atti processuali di parte non è fatta oggetto di prescrizioni normative di carattere generale.

Si è già ricordato, a proposito del giudizio di cassazione, che il richiamo alla sinteticità degli atti è rivolto alle parti del processo in due occasioni, cui se ne aggiungeva una terza, di recente soppressa: all'art. 363 c.p.c. ("Ricorso nell'interesse della legge"), dove si legge che "(...) *La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è rivolta al primo presidente (...)*"; all'art. 366 c.p.c. ("Contenuto del ricorso"), per il quale "*Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: (...) l'esposizione sommaria dei fatti della causa (...)*"; e all'art. 379 c.p.c. ("Discussione"), oggi modificato dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, ove era previsto che "(...) *Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero*".

Un invito questa volta alla “*chiarezza*” nell’esposizione delle ragioni del ricorso era contenuto nell’art. 366-*bis* c.p.c. (“Formulazione dei motivi”), che si accompagnava ad una sanzione di inammissibilità, la quale ne ha comportato l’abrogazione ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69: “*Nel caso previsto dall’articolo 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione*”.

La sinteticità degli atti di parte nel giudizio di legittimità ha trovato inoltre – ma solo in tempi molto recenti – una regolazione di carattere convenzionale, con il protocollo tra Corte di cassazione e Consiglio nazionale forense del 17 dicembre 2015.

In generale, le previsioni in tema di obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali civili (art. 16-*bis*, comma 9-*octies*, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) prescrivono la redazione in forma sintetica tanto degli atti di parte che dei provvedimenti del giudice.

Come ricordato in premessa, il disegno di legge delega sulla riforma del processo civile approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2016 e oggi all’esame del Senato (n. 2284 AS), fissa i criteri direttivi “in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”, prevedendo la “introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice”, anche in vista dell’adeguamento delle norme processuali all’introduzione del processo civile telematico (art. 1, comma 2). Anche nell’articolato predisposto nel dicembre 2013 dalla commissione ministeriale presieduta da Romano Vaccarella e incaricata di “*elaborare proposte di interventi in materia di processo civile e mediazione*”, era prevista una norma (art. 121, comma 2), nella quale si affermava in linea generale che “*Il giudice e le parti redigono gli atti processuali in maniera sintetica*”.

Si conviene dunque con l’**inserimento nel codice di una norma di carattere generale**, analoga a quella già proposta dalla commissione Vaccarella, evitando cioè ogni riferimento alla misura quantitativa degli atti e mutuando dall’art. 3 del codice del processo amministrativo il riferimento alla chiarezza. È vero che gli atti processuali, per definizione, non dovrebbero essere oscuri e vaghi, e se lo sono si auto-sanzionano senza che il legislatore neppure debba dirlo, ma è pure vero che coniugare, nel codice, la sinteticità con la chiarezza, esprime un valore più alto di quanto non faccia la sinteticità in sé stessa.

La norma verrebbe perciò così formulata: “*Il giudice e le parti redigono gli atti processuali in maniera chiara e sintetica*”.

Quanto alla proposta di modifica cui si è accennato in premessa, relativa agli artt. 342 e 434 c.p.c., le ragioni della proposta sono state già indicate.

Si propone dunque la seguente modifica all’**art. 342 c.p.c.** (e dell’omologo **art. 434 c.p.c.**):

“342. Forma dell’appello. – L’appello si propone con citazione. Deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 163 e **individuare i capi della decisione di primo grado che vengono impugnati**. Deve essere motivato e **indicare**, a pena di inammissibilità:

“1) **le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e la loro rilevanza**;

“2) **le violazioni di legge e la loro rilevanza.**”

(Il secondo comma rimane invariato.)

“434. Deposito del ricorso in appello. — Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 414 e **individuare i capi della decisione di primo grado che vengono impugnati**. L’appello deve essere motivato e **indicare**, a pena di inammissibilità:

“1) **le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e la loro rilevanza;**

“2) **le violazioni di legge e la loro rilevanza.**”

(Il secondo comma rimane invariato.)

§ 4.3 La formazione professionale specifica nel settore civilistico

Ferme queste due proposte di modifica normativa, quella di carattere generale e quella concernente la forma-contenuto dell’atto di appello, in conformità alla premessa per cui la questione “sinteticità e chiarezza” degli atti processuali è questione fundamentalmente culturale, la concentrazione delle energie anche del Ministero della giustizia dovrebbe essere diretta soprattutto alla formazione di una siffatta cultura.

Si è detto in altra parte della relazione (§ 3.3) della possibilità di porre la questione della necessità di una formazione specifica, nel corso di laurea in giurisprudenza e nelle scuole per le professioni legali, sul linguaggio giuridico e poi in punto di tecniche di redazione degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice.

Di seguito si forniscono qui alcuni spunti, formulati con riferimento specifico alla formazione nella materia del processo civile, che possano costituire una base di riflessione.

Iniziando dalla **sentenza**, e viste le indicazioni che si sono proposte nella parte relativa agli atti del giudice, qui è sufficiente riprendere quanto la Corte di cassazione ci ha ricordato: il tipo di pronuncia che emerge dagli interventi della giurisprudenza degli ultimi decenni è quello di una sentenza funzionale, flessibile, “deformalizzata”, improntata al temperamento delle esigenze di effettività della tutela ed efficienza del sistema attraverso la conciliazione, in apparenza difficile, tra una motivazione comprensibile e idonea ad esplicitare il ragionamento decisorio che sia tuttavia concisa, succinta ed in ogni caso tale da giungere in tempi (più) ragionevoli. Una sentenza che – fermo il rispetto di alcune ben note regole processuali (il divieto di ultrapetizione o omessa pronuncia, il divieto di porre a base della decisione fatti e prove non ritualmente introdotti dalle parti nel processo, il divieto delle c.d. “sentenze della terza via”, e via dicendo) – non conosce però regole di contenuto. Neppure deve osservare, rispetto ad esso, una qualche forma di “originalità”, tant’è che è possibile riportare nella pronuncia il contenuto di scritti (altre sentenze, atti amministrativi, scritti difensivi di parte o più in generale atti processuali) la cui paternità pure non sia attribuibile all’estensore (Cass. civ., S.U., 16 gennaio 2015, n. 642).

La formazione specifica dovrà avere perciò come punto di partenza la considerazione per cui chiarezza, inequivocità ed esaustività della motivazione (oltre alla chiara riferibilità di essa al giudice che la sottoscrive) costituiscono il presupposto della validità di qualunque sentenza. E che una eccessiva lunghezza della pronuncia, quando non è funzionale a scandire i passaggi di una interpretazione offerta su temi particolarmente complessi o di particolare respiro, non aiuta alla comprensione della posizione che vi viene espressa.

Quanto all’**atto di parte**, l’insegnamento dedicato alla costruzione dell’atto giudiziario dovrà tenere conto degli ambiti nei quali operano precise regole, di fonte normativa o giurisprudenziale, e degli ambiti in cui invece è lasciato spazio al difensore nell’individuazione della tecnica più adatta per la presentazione delle proprie tesi.

Si potrà pertanto distinguere tra situazioni in cui: *i*) esistono regole, normative o di formazione giurisprudenziale (com'è per atto di citazione e ricorso nel rito lavoro, memoria istruttoria, atto di appello, ricorso in cassazione e controricorso); *ii*) non esistono regole precise, normative o di formazione giurisprudenziale (comparsa di costituzione e memoria difensiva, fermo quanto impone l'art. 115 c.p.c., comparsa conclusionale, note difensive nel rito lavoro, comparsa conclusionale di replica, memoria *ex art.* 378 c.p.c.).

Qualunque sia l'atto di parte da redigere, la costruzione del ragionamento muoverà dalla ricerca delle idee necessarie a svolgere la tesi prefissata (la c.d. *inventio* o εὑρεσις, per riprendere le espressioni della retorica), per poi passare all'organizzazione degli argomenti (la *dispositio* o τάξις, termine che indica l'ordine di schieramento dell'esercito per la battaglia e che per questo è passato ad indicare l'ordine delle parti di un discorso con il quale si vuole convincere).

Nell'esposizione degli argomenti, e nella scelta di come e quando introdurli, occorrerà tener conto del fatto che nelle impugnazioni, diversamente da quel che accade negli atti introduttivi del giudizio di primo grado (dove l'argomento "in diritto" non incontra preclusioni di sorta), il "quando" non è rimesso alla scelta della parte. Infatti, la necessità dell'individuazione dei motivi e la costruzione dell'atto che ne consegue impediscono al difensore di riservare alla conclusione del giudizio argomenti nuovi, che pure potrebbero "sorprendere" positivamente il giudice chiamato a decidere. Il "come", invece, dipende sia dalla strategia difensiva (se sia meglio premettere i motivi più forti o quelli più deboli), sia dall'ordine logico delle questioni che il difensore vuole imprimere alla decisione, ferma la possibilità per il giudice di seguire un ordine diverso, ove non vi siano indicazioni vincolanti, anche in base al principio della "ragione più liquida" che sopra si è già richiamato.

§ 4.4 I risultati delle audizioni dei presidenti di corte d'appello

Nel rilievo delle prassi delle corti d'appello italiane, si sono tenute alcune audizioni tese a verificare l'applicazione degli art. 342, 434 e 348-*bis* c.p.c. in alcuni dei principali distretti giudiziari.

Il primo dato emerso dalle audizioni dei Presidenti di Corte (o di loro delegati) dei distretti di Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, è la volontà di un confronto sia all'interno del collegio giudicante sia con i difensori delle parti già nella fase iniziale del processo: nel momento, cioè, in cui il giudice è chiamato a scegliere l'impostazione da dare al giudizio, secondo la novella del 2012 (pronuncia immediata *ex art.* 348-*bis* c.p.c., oppure prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, con eventuale svolgimento di attività istruttoria se necessaria e fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ovvero fissazione dell'udienza *ex art.* 281-*sexies* c.p.c.).

Questi gli ulteriori dati forniti:

- innanzitutto, le pronunce di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 e 434 c.p.c. non sono in numero elevatissimo: in prevalenza, si cerca di dare una lettura non eccessivamente formalistica delle norme in questione, anche se non possono escludersi pronunce più rigorose e contrasti tra orientamenti all'interno della corte;
- in secondo luogo, le corti applicano l'art. 348-*bis* c.p.c. in modo non omogeneo: talune ne fanno un uso più ampio, altre optano per la decisione *ex art.* 281-*sexies*, che consente comunque una motivazione concisa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Presso alcune corti sussiste la prassi di una riunione in pre-camera di consiglio, che si tiene prima delle udienze di trattazione. In tale riunione pre-camerale, il consigliere cui è assegnato il fascicolo illustra al collegio il contenuto degli atti difensivi; dalla discussione emergono i possibili

esiti del processo di appello (ordinanza *ex art. 348-bis*, apertura della fase istruttoria/decisoria o discussione *ex art. 281-sexies*), i quali verranno poi esaminati nell'udienza che si terrà con la presenza dei difensori.

Altra “buona prassi” emersa è quella di utilizzare l'art. 168-*bis* comma 5 c.p.c. per differire la data dell'udienza fissata nell'atto introduttivo ad altra **udienza “c.d. filtro”**. Questa è destinata espressamente alla trattazione di fascicoli che, già in base all'oggetto o al tenore della sentenza o dei motivi (ad esempio, appello sulle spese), possono essere agevolmente definiti, salvo che le parti non richiedano note scritte. In tal modo il provvedimento di fissazione dell'udienza può contenere le indicazioni necessarie ad avvertire le parti e i loro difensori del tipo di trattazione che verrà svolta.

Così facendo si mira, in sostanza, allo svolgimento di una udienza nella quale tutti i protagonisti, giudici ed avvocati, sono tendenzialmente preparati alla discussione della causa, con una riduzione auspicabile dei tempi di decisione della lite.

La diffusione di una “buona prassi” che miri alla migliore organizzazione della fase di avvio del giudizio, alla contrazione dei tempi morti tra una udienza e l'altra, e a consentire un contraddittorio pieno ed effettivo, è uno degli obiettivi che può essere raggiunto mediante l'impiego di protocolli, del tipo di quelli che già esistono soprattutto con riferimento ai giudizi di primo grado.

Ulteriori buone prassi, emerse nel corso delle audizioni, con riferimento alla costruzione degli atti giudiziari, sono quelle contenute nel protocollo del distretto di Corte d'appello di Bologna e nel protocollo sul processo civile telematico del Tribunale e della Corte d'appello di Milano. Per il giudizio di appello si veda anche il protocollo della Corte d'appello di Torino.

§ 5. La sinteticità in ambito penale. Considerazioni generali

Anche per il processo penale il quadro normativo non contiene oggi una disposizione che richiami specificamente il principio di “*sinteticità degli atti*”.

Da tale constatazione ha preso le mosse la riflessione che – già nella prima fase dei lavori del gruppo – ha condotto a prospettare le varie modifiche al codice di rito che si sono richiamate nel precedente § 2.3 e che – richiamando detta esposizione – in queste proposte conclusive si ribadiscono, con le puntualizzazioni che si esporranno.

Ci si riferisce in primo luogo alla ipotizzata introduzione di un **articolo 109-*bis* c.p.p.** rubricato “*Principio di sinteticità degli atti*” ed avente, anche per la sua collocazione sistematica, portata generale rispetto all'intero processo penale; e a disposizioni specifiche del settore delle impugnazioni, che investono gli **articoli 523, 581, 606 e 614 del codice di rito**. I testi proposti possono leggersi nell'articolato allegato alla presente relazione.

Ciò premesso, preme però riproporre – anche per il settore penale – quella che è la l'acquisizione di fondo scaturita dalla riflessione del gruppo di lavoro: il fatto, cioè, che anche rispetto allo strumento dell'innovazione legislativa, è l'ambito formativo ad apparire – in una visione d'insieme – il più fertile perché possa intraprendersi fiduciosamente la via della sinteticità processuale.

Si dirà appresso dell'incidenza generale che sul processo esplica una corretta formulazione dell'imputazione. Ma – ovviamente – i difetti di essa non sono certo gli unici responsabili dei giudizi pletorici e delle motivazioni ipertrofiche degli atti processuali successivi.

Accade non di rado che, anche quando inizia con imputazioni precise, il giudizio si concluda con decisioni prolissamente motivate. E altrettanto si verifica per gli atti d'impugnazione.

“Niente di troppo”. Lo stile deve essere “grave sì ma semplice e chiaro”. Parole trasparenti piuttosto che “frasi insolite e periodi pazzi”: sono le raccomandazioni di Nicola Nicolini – Primo Presidente della Corte di cassazione del Regno di Napoli – a mostrarci, a inizio ‘800, quanto sia radicata nello stile italiano l’abitudine dell’eccesso verbale.

In effetti, se si volessero passare in rassegna le notazioni critiche svolte a questo riguardo dalla migliore dottrina, neppure la presente relazione potrebbe essere concisa. Ma è utile registrare almeno una delle riflessioni di Franco Cordero, secondo il quale le sentenze verbose parlano una lingua morta, che poco dice ai destinatari tecnici della comunicazione, e suscitano nel pubblico “sensazioni allarmanti”.

L’esperienza consente di precisare quegli allarmi, così come i gravi effetti della distorsione, capaci di compromettere le funzioni dell’atto “viziato” nel linguaggio oppure sproporzionato nella dimensione.

Per fare un esempio di piena attualità, con particolare riferimento alla motivazione in punto di fatto, quando la sovrabbondanza espositiva scaturisce dall’incorporazione di materiali digitalizzati, essa mette a rischio la terzietà (al giudice della misura cautelare o dell’abbreviato quei materiali pervengono dal pubblico ministero che sovente li ha ricevuti, tal quali, dalla polizia giudiziaria) e vanifica la funzione conoscitiva del provvedimento.

Questa funzione è forse la più importante tra le ragioni d’essere della motivazione scritta: è quella che salda le altre due, cioè la funzione di consentire l’impugnazione e quella di rendere controllabile dal popolo la decisione.

Più delle altre, la prima è rappresentativa della fiducia che l’ordinamento ripone nella razionalità della decisione: ma la clonazione informatica eclissa il substrato intellettuale della scrittura e non garantisce che chi produce segni grafici li abbia letti e compresi.

Sarebbe riduttivo, però, identificare nelle sole pleteriorità digitali le cause del fenomeno delle motivazioni ipertrofiche.

In effetti, è a partire dal 1865 che gli ammonimenti legislativi si succedono. L’art. 265 del regolamento generale giudiziario di quell’anno imponeva, laddove mancassero norme puntualmente applicabili, un “conciso” riferimento ai principi generali.

L’aggettivo divenne canonico. E ritornò in tutte le codificazioni successive (con la singolare eccezione del codice del 1913). Il codice del 1930 richiedeva “una concisa esposizione dei motivi” (art. 474, n. 4) e l’art. 35 delle disposizioni di attuazione si rivolgeva ai giudici della Cassazione perché scrivessero lo “strettamente necessario”.

Il codice del 1988 – come s’è visto in una precedente parte della presente relazione (§ 2.3) – sostanzialmente riprende quelle formule. Ma si tratta di previsioni che non funzionano.

Il vizio di violata concisione non è poi sanzionato rispetto ad alcun atto giudiziario. Nel rilevarlo, la Corte di cassazione ha avuto modo di rimarcare che “gli strumenti della critica letteraria (...) non trovano diretto utilizzo nei procedimenti di controllo processuale del concreto esercizio della giurisdizione” (sez. IV, 27/1/2010, n. 24732).

Del resto, non può trascurarsi che in un processo, anche per una sola imputazione e a carico di un solo imputato, molteplici informazioni probatorie e ipotesi possono intrecciarsi. Il problema si complica in misura esponenziale quando aumenta il numero dei giudicabili e delle *res iudicandae*.

§ 5.1 L'imputazione: sintesi, chiarezza, precisione

La constatazione che nella sequenza processuale ogni atto – di parte o del giudice – influisce di fatto sulla modalità espressiva ed argomentativa dei successivi, essendo peraltro influenzato a sua volta da quelli precedenti, ha indotto il gruppo di lavoro ad avviare la riflessione sulla sinteticità in ambito penale già in rapporto al primo atto fondante del processo: l'imputazione.

L'idea di fondo è quella che il conseguimento dell'obiettivo di sinteticità di un atto processuale non può essere affidato soltanto alla capacità del suo estensore, ma deve necessariamente scaturire anche da un sistema complessivo che sia propulsivo in questo senso.

Dall'imputazione, quale atto espressivo della scelta di esercitare l'azione penale, il giudizio prende le mosse, per accertare con metodo dialettico le proposizioni fattuali (tipicità oggettiva e soggettiva) e relazionali (colpevolezza, antigiuridicità) che ricalcano la struttura del comportamento che il legislatore ha ritenuto meritevole di pena.

Dunque, un'imputazione rispettosa dei canoni di sintesi, chiarezza e precisione influisce con evidenza sullo svolgimento del giudizio, condizionandone la dimensione e la durata; del pari, un'imputazione completa ma essenziale concorre all'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Il gruppo ha pertanto analizzato l'incidenza delle modalità con cui l'addebito viene fissato nel capo d'imputazione rispetto agli atti successivi ed in particolare alla loro sinteticità: ciò sia dal lato degli spazi riconosciuti alla difesa, sia dal lato dell'attività cognitiva e, poi, dell'onere motivazionale del giudice.

Nella descrizione del fatto, il pubblico ministero ha il compito di selezionare i dati storici sulla scorta del criterio fornito dalla fattispecie incriminatrice. Si può affermare, di riflesso, che l'oggetto della prova e del giudizio coincide con il fatto esposto nella descrizione contenuta nell'imputazione. I fatti distillati in essa costituiscono, pertanto, il parametro sulla base del quale il giudice può stabilire, nelle battute iniziali del dibattimento, la rilevanza delle prove richieste ovvero la loro superfluità (art. 190 c.p.p.).

Sono intuibili le conseguenze che sulle dinamiche dibattimentali produce un'accusa descritta genericamente o, viceversa, troppo particolareggiata, con l'inserimento di dati storici non necessari per l'identificazione del fatto di reato. Ma, ancor più a fondo, il contenuto descrittivo dell'accusa è destinato a delimitare gli ambiti decisori del giudice.

Nell'attuare la sua funzione di selettore dei fatti rilevanti per dar corpo ad un'imputazione chiara e precisa, il pubblico ministero deve ovviamente evitare di formulare accuse generiche, inidonee a identificare l'episodio storico e a garantire un corretto contraddittorio. L'ordinamento, come noto, sanziona con una nullità di ordine generale un simile atto di esercizio dell'azione penale, con attenzione ora alla lesione del diritto di difesa, ora all'inosservanza delle norme poste a presidio dell'iniziativa del pubblico ministero.

Tuttavia una simile prassi (impropria) da parte dell'ufficio requirente non può trovare risposta adeguata ed argine soltanto nell'ambito delle invalidità: deve essere una "*cultura della sinteticità*", che includa la capacità di individuazione ed enunciazione di ogni dato essenziale, a porre freno a tendenze del genere. Ciò può contribuire ad evitare che il giudizio diventi la sede della precisazione dell'ipotesi d'accusa, prima che (o anziché) il luogo della sua verifica, scongiurando il rischio che si sovverta l'ordine del processo riflesso nella struttura della sentenza: imputazione-motivazione-decisione.

Ma, nella prospettiva che in questa sede interessa, ancor più che l'imputazione generica, merita attenzione l'imputazione ipertrofica: quella che riflette un'errata interpretazione del concetto di precisione che il legislatore ha sancito nell'articolo 429, comma 1, lett. c), c.p.p. con il riferimento alla "*forma chiara e precisa*".

La precisione della forma non implica affatto una ricercatezza lessicale e linguistica, né legittima le cosiddette *imputazioni narrative*: quelle che eccedono lo scopo di rappresentare quei tratti della fattispecie concreta che ricalcano la struttura del reato contestato, inglobando una serie di informazioni per così dire congiunturali, attinenti cioè a profili inessenziali dell'addebito emersi dall'attività di indagine.

È da incentivare, al contrario, la tecnica di formulazione di tante imputazioni quanti sono i fatti-reato, evitando quelle oggettivamente cumulative, le quali presentano lo svantaggio di rendere meno ordinata l'esposizione del *thema decidendum*. Esse, infatti, desensibilizzano l'attenzione dei giudici e delle parti rispetto alle singole componenti dell'addebito; rendono più laboriosa la redazione dei dispositivi della decisione finale, quando questi hanno contenuto promiscuo (condanne e assoluzioni parziali); riducono la possibilità di comprensione da parte del pubblico; complicano le operazioni di registrazione informatica dei dispositivi (come si vedrà in rapporto al sistema informatico denominato SICP).

Non va trascurato, peraltro, che sulla tendenza a redigere imputazioni sovrabbondanti linguisticamente può incidere la tecnica di previsione delle fattispecie penali: una disposizione legislativa costruita su concetti vaghi spinge il pubblico ministero ad ampliare i margini descrittivi del fatto, con evidenti riflessi a livello di individuazione dell'oggetto della prova. Ma anche una fattispecie incriminatrice troppo dettagliatamente descritta nella norma può determinare analoghe conseguenze, con la redazione di imputazioni marcatamente – e talora eccessivamente – analitiche.

Si ripropone, pertanto, il concetto di fondo: il pubblico ministero deve fare buon governo del potere selettivo dei fatti storici, limitando il dovere contestativo a temi di prova necessari e sufficienti per accertare la colpevolezza dell'imputato. È questo il primo presidio per evitare che, a fronte di un'imputazione ipertrofica, la difesa si senta in diritto e in dovere di allargare le richieste e gli sforzi probatori ed il giudice possa essere condizionato a livello di accertamenti e, infine, di motivazione.

Invero, non è facile riconoscere il discrimine tra quanto rileva effettivamente sul piano accusatorio e quanto non rileva, ma compare nell'imputazione. Soprattutto i processi in tema di reati associativi, contestati cumulativamente a ipotesi concorsuali ed a reati-fine, offrono quotidiana conferma di queste preoccupazioni.

Non è questa la sede per scandagliare i possibili rimedi, anche sul piano della innovazione normativa, a fronte di richieste di giudizio formulate dal pubblico ministero in modo difettoso, per carente o insufficiente chiarezza e precisione del fatto reato o del fatto circostanziale descritto nell'imputazione.

Ci si limita a segnalare che la riflessione del gruppo ha riguardato anche l'eventuale introduzione della possibilità che la precisazione dell'imputazione sia sollecitata dal giudice, d'ufficio o su eccezione della parte, e possa essere determinata dalla necessità di assicurare chiarezza e precisione del fatto contestato. Ma è tema complesso, cui dovrebbe riservarsi ulteriore approfondimento.

Interessa piuttosto concentrare qui l'attenzione sulle implicazioni che il tenore dell'imputazione, in sé considerato, può determinare nello sviluppo del processo. È ovvia in primo luogo l'incidenza del capo d'accusa sulle dinamiche probatorie e sulla discussione, nonché infine

sulla portata argomentativa della sentenza che conclude il primo grado di giudizio. La stessa struttura logica di tale decisione viene – di fatto, nella gran parte dei casi – influenzata dallo schema espositivo dell'imputazione. I riflessi in termini di sinteticità della motivazione della sentenza sono agevolmente intuibili e ben noti nella pratica quotidiana forense.

§ 5.2 Lo sviluppo del giudizio. Impugnazione e decisione

Le premesse svolte a proposito dell'imputazione si riverberano nelle successive fasi del giudizio. La prassi mostra, infatti, che spesso la contestazione che l'appellante muove alla sentenza di primo grado viene strutturata mutuando da quest'ultima lo schema argomentativo, per contrastarne gli argomenti. E, a sua volta, la prima sentenza rispecchia nello sviluppo della motivazione la struttura logica del capo d'accusa.

Ordine e selettività logica nell'imputazione e poi nella sentenza sono, dunque, caratteri che possono influenzare analogamente l'atto di impugnazione e lo svolgimento del secondo grado di giudizio.

Ma vi è di più. Proprio come il pubblico ministero deve strutturare il capo imputativo inserendo quanto è necessario ma anche sufficiente per consentire un'immediata verifica dell'integrazione in concreto della fattispecie incriminatrice contestata, così l'appellante dovrebbe rispettare proficuamente questo schema, in primo luogo esplicitando sempre l'indicazione del capo e del punto della sentenza ai quali si riferisce ogni motivo.

Di fronte all'esperienza pratica che fa registrare un'attenzione non uniforme al dettato dell'articolo 581 del codice di rito, che regola la forma dell'impugnazione, va pertanto sollecitato un rispetto pieno delle prescrizioni di legge, anche in funzione della ricerca della sinteticità: rispetto, quindi, non soltanto della lettera *c*) del citato articolo 581 (che impone l'enunciazione di motivi specifici), ma anche della precedente lettera *a*), ove è prescritta l'indicazione dei capi e dei punti della decisione che l'impugnante fa oggetto di censura.

Il rispetto di dette prescrizioni è, infatti, funzionale al fine di porre il giudice nella condizione di collegare subito e senza incertezza la censura ad un capo e a un punto della sentenza impugnata. Di conseguenza il giudice dell'appello potrà dare appropriata risposta, in linea con la individuazione dei capi e dei punti effettuata nell'impugnazione dalla parte.

Sulla base di quanto in precedenza esposto anche riguardo alla dimensione della motivazione, si ritiene necessario fondare sulla ragionevolezza e sulla funzione del singolo atto la determinazione della proporzione adeguata delle argomentazioni che lo sorreggono.

Il confronto in ambito formativo risulta perciò particolarmente auspicabile, considerando altresì che, in concreto, molto si può fare se si tiene in considerazione il complessivo sistema processuale.

Si sintetizzano qui appresso alcune riflessioni riferite a tecniche redazionali dei provvedimenti ed in particolare della sentenza di appello.

Non si intende con ciò fornire modelli di decisione, bensì semplicemente possibili schemi orientativi per una stesura che più agevolmente possa risultare rispettosa dei canoni di chiarezza e di sinteticità.

A) Sul versante strutturale della sentenza, è sempre utile una preventiva suddivisione dell'impianto di essa in tre parti essenziali:

La prima parte della sentenza deve riprodurre i soli termini della pronuncia di primo grado essenziali al *devolutum* o, comunque, suscettibili di interventi d'ufficio del giudice d'appello ex art. 597 c.p.p.

L'appello, infatti, deve dare risposte specifiche alle specifiche domande-doglianze e dar conto dell'eventuale esercizio dei poteri d'ufficio (ed anche del non esercizio, in caso di eventuale sollecitazione dalle parti, in assenza di motivi tempestivi e specifici sul punto).

L'indicazione dei fatti processuali (del primo giudizio e di quello d'appello) idonei ad influire sulla decisione, quali ad esempio le questioni processuali risolte con autonome ordinanze o le rinunce parziali ai motivi, trovano migliore collocazione nella parte valutativa della sentenza (la terza), se oggetto di motivi di appello. A ciò consegue che quello che tradizionalmente viene definito "svolgimento del processo" potrà essere davvero ridotto all'essenziale e spesso addirittura omissis. Il fatto contestato potrà di regola sintetizzarsi, traendo spunto dall'imputazione che sarà stata in precedenza già riportata.

Per la seconda parte, essenzialmente dedicata alle deduzioni dell'appellante, potrà mutarsi la regola dell'art. 173 disp. att. c.p.p. (dettata per la sentenza della Corte di cassazione): scrivere il minimo indispensabile per spiegare i singoli motivi. Le ragioni poste a base di ogni motivo saranno valutate, quindi condivise o confutate, nella terza parte della sentenza.

Emerge qui una considerazione di fondo che in realtà rileva in diverse prospettive processuali: la semplificazione della trattazione passa attraverso la definizione ed il corretto impiego dei concetti di "capo", "punto", "questione", "motivo". Il capo è ogni statuizione (che produce un effetto giuridico) autonoma del dispositivo della sentenza; il punto è ogni autonoma tappa (logico-giuridica) della sentenza necessaria per giungere al traguardo che è la decisione del capo; le questioni sono le controversie, in fatto o in diritto, sostanziali o processuali, che si affrontano in ognuna di queste tappe, per decidere sul punto; il motivo è l'argomentazione della parte su capo, punto e questioni. Il giudice enuncia il capo, enuncia il punto, decide le questioni motivando. Sul piano formale numerare ogni motivo è uno dei modi per evitare il rischio di lacune nella trattazione.

La terza parte è dedicata alla motivazione specifica rispetto ai motivi dedotti.

Considerato che la ricostruzione del fatto e l'esame-valutazione dei motivi sono i compiti essenziali del giudice d'appello, sono di regola inutili richiami generici alla sentenza di primo grado, laddove ci si limiti ad affermarne la condivisione e l'immunità da errori o vizi logici.

Piuttosto, lo schema da seguire si incentra sulla doglianza rivolta al punto della decisione specificamente individuato e (argomentando, in rapporto ad esso, sulla imputazione e sulla decisione di primo grado) sfocia nella risposta specifica del giudice d'appello dopo l'autonoma rivalutazione del punto.

A ciò seguirà il dispositivo che – forse più di qualsiasi altro testo – esige formule chiare, precise ed uniformi.

B) Quanto alle **modalità espositive**, si può (meglio, si deve) evitare la riproduzione integrale delle risultanze: vanno rammentate le differenti qualificazioni che la prova assume nelle norme relative alla sua ammissione nel dibattimento (prove *rilevanti*, secondo l'art. 190 c.p.p., in rapporto all'oggetto della prova: art. 187) e in quelle che afferiscono alla giustificazione della decisione (art. 546, comma 1, lett. *e*; alle prove *decisive* si riferisce l'art. 606, comma 1, lett. *d*).

Il messaggio dovrebbe essere chiaro:

- non è affatto necessario – anzi, è sbagliato – riportare integralmente centinaia di colloqui telefonici o ambientali tra soggetti intercettati (ad esempio per dimostrare legami associativi di tipo criminale o controlli pervasivi esercitati su una vittima di tratta e sfruttamento). Le frasi salienti di quei colloqui basteranno di regola a fondare il convincimento: devono allora bastare anche a giustificarlo. Può essere utile allo scopo anche l'uso avveduto delle evidenziazioni (sottolineatura o grassetto); si deve invece evitare di riproporre in motivazione la evidenziazione di brani di conversazioni che sia stata in precedenza apposta negli atti ad altro fine e non sia dunque pertinente all'aspetto che si intende dimostrare o rimarcare. Se poi si vuol rendere l'idea della qualità o della continuità di una relazione interpersonale (perché questa è importante per l'articolazione di una delle ipotesi in campo), un rimando puntuale (faldone, affollazione ecc.) agli atti acquisiti soddisferà ampiamente lo scopo;
- esaminati integralmente i materiali, il giudice seleziona quelli che fondano le ipotesi e li pone a base della decisione. Risulta davvero incomprensibile la ragione per la quale elefantache trasposizioni di verbali testimoniali e riproduzioni di documenti scannerizzati e di trascrizioni debbano appesantire le sentenze del giudice italiano: non sono quelle le prove che l'art. 192 chiede di valutare e che l'art. 546 chiede di porre “a base della decisione”;
- particolarmente nei giudizi di gravame, il materiale probatorio conferente dev'essere isolato in ragione dei temi contestati con l'atto di impugnazione: occorre discernere il nucleo dello scontro dialettico, che ad esempio potrebbe vertere sulla sola fondatezza (attendibilità) o sulla sola concluzione (peso) di una emergenza probatoria.

Se quanto precede vale precipuamente per le decisioni di merito, in sede di giudizio di cognizione come in sede cautelare, altrettanta attenzione merita la dimensione degli atti nella giurisdizione di legittimità.

Nell'impegno profuso dalla Corte di cassazione per elaborare criteri ispirati al principio di sintesi, per la redazione tanto delle sentenze quanto degli atti delle parti, sono state promosse iniziative di concerto con l'avvocatura al fine di rendere i ricorsi di agevole lettura e comprensione e, nei limiti del possibile, di lunghezza più contenuta (protocolli del dicembre 2015). È stato poi conferito rilievo all'esigenza di motivare in modo essenziale le sentenze nelle quali non si richiede l'esercizio della funzione nomofilattica. È il caso delle decisioni su ricorsi che sollevino questioni la cui soluzione comporta l'applicazione di principi consolidati, dai quali il collegio non ritenga di discostarsi, o comunque pongono questioni di semplice soluzione a fronte di motivi manifestamente fondati o infondati o non consentiti. Sono state emanate disposizioni interne in tema di motivazione delle sentenze penali, tra l'altro prevedendo motivazioni semplificate.

Il gruppo di lavoro ha dedicato attenzione a queste iniziative innovative che corrispondono a esigenze specifiche della Corte di cassazione, da inquadrarsi nella complessiva riflessione sui mezzi atti a rendere più efficace lo strumento processuale. Esse si inquadrano propriamente in una prospettiva di semplificazione, non completamente sovrapponibile al concetto di sinteticità, seppure inquadrabili nella medesima cornice finalizzata all'attuazione di un processo penale più snello e veloce.

§ 5.3 Gli aspetti formali degli atti

È convinzione del gruppo di lavoro che anche l'uniformità dello stile grafico, delle citazioni di leggi e di giurisprudenza, delle impostazioni strutturali – seppure profili distinti dalla nozione

di sinteticità – possa contribuire a rendere più agevole la comprensione del contenuto degli atti processuali.

D'altro lato, la moderna gestione informatica degli atti postula per vari profili l'esigenza di uniformità di impostazione formale: lo si vedrà successivamente, in rapporto ai nuovi registri informatizzati e alle loro potenzialità per lo snellimento del processo, ma altrettanto può valere in prospettive di tutt'altra natura, quale ad esempio l'utilizzazione di strumenti di ricerca testuale in archivi giurisprudenziali anche di grandissimo volume, certamente favorita dal rispetto di regole uniformi sul piano lessicale e grafico dei testi.

La stessa Corte di cassazione ha dedicato attenzione al tema, provvedendo alla diffusione dei criteri per la redazione dei provvedimenti delle sezioni penali, già applicati dalle sezioni unite, corredati da modelli esemplificativi. Iniziative in certa misura analoghe si registrano anche in vari uffici giudiziari di merito.

Tali prospettive meritano incentivazione e diffusione – anche mediante specifiche attività formative nel quadro già delineato – in quanto ai criteri formali di redazione dei provvedimenti e alle regole grafiche va riconosciuta, oltre che importanza ai fini del “decoro istituzionale” che deve essere proprio della giurisdizione, anche natura “funzionale”.

Si tratta di un'impostazione che favorisce la chiarezza dell'*iter* argomentativo, diretta in definitiva alla nitida enucleazione della struttura del provvedimento e destinata ad agevolare i compiti di tutti i soggetti coinvolti nelle diverse fasi processuali. Altrettanto vale per gli atti di parte.

Più in generale, il gruppo di lavoro ha attuato una ricognizione di iniziative sorte in diversi contesti giudiziari, finalizzate all'elaborazione di modelli che possono essere assunti quali strumenti esemplificativi, utili ad incentivare l'adozione di metodologie di lavoro appropriate.

Si inquadra in tale cornice anche l'iniziativa della Corte di cassazione, la quale ha predisposto modelli informatici (specificamente per le ordinanze di inammissibilità della settima sezione), integrabili con riferimenti specifici al ricorso esaminato.

Anche con riferimento ai giudizi di merito, la correlazione tra il principio della sinteticità contenutistica e le esigenze imposte dalle nuove tecniche informatiche e dai continui e mutevoli scenari di sviluppo dell'innovazione tecnologica è stata recentemente sottolineata nella circolare della Direzione generale della giustizia penale dell'11 novembre 2016, dedicata all'attuazione del registro unico della cognizione e ai criteri del suo utilizzo.

In essa, al fine di prevenire difficoltà nella registrazione informatica dei provvedimenti di merito che definiscono, con decisioni promiscue (condanne, assoluzioni, condanne parziali), procedimenti oggettivamente complessi, è stato raccomandato l'impiego di accorgimenti tanto formali quanto sostanziali.

Nel primo gruppo si iscrive, ad esempio, la sollecitazione ad utilizzare per i capi di imputazione numeri cardinali (per definizione infiniti), piuttosto che lettere alfabetiche; nel secondo gruppo, si inquadra la preferenza per imputazioni singole per ciascuno dei fatti-reato contestati, invece che l'assemblaggio di più fattispecie di reato in capi di imputazione unitari.

Il rispetto di tali criteri è stato raccomandato anche tenuto conto della recente modifica evolutiva del sistema informativo della cognizione penale (SICP), eseguita con l'introduzione del cosiddetto “dispositivo strutturato”, che consentirà alle cancellerie di inserire i dispositivi di decisione, optando tra diverse alternative predefinite (qualificazioni giuridiche, esiti decisori, esclusioni di aggravanti, giudizi di bilanciamento tra circostanze, riconoscimento della continuazione o di circostanze, ecc.) prospettate all'utente con l'apertura di menu a tendina.

L'utilizzo di tali sistemi potrà contribuire ad una più snella trattazione delle successive fasi processuali.

§ 5.4 Le proposte normative rispetto ai giudizi di impugnazione

Si è sopra dimostrato il rilievo dell'argomentazione e del linguaggio, così per un ottimale svolgimento del giudizio come per le possibili proiezioni di ogni atto sugli snodi processuali successivi.

A tal riguardo, deve ribadirsi l'esigenza di affermare il principio di sinteticità nella disposizione sulla forma dell'impugnazione, mediante l'introduzione di un **comma 2 nell'articolo 581 c.p.p.**, il quale prescriva che l'impugnazione “*deve essere chiara e sintetica*” e “*deve enunciare*” le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Tale proposta di modifica normativa, elaborata nella prima fase del gruppo di lavoro, appare coerente con la formulazione della norma contenuta nel disegno di legge n. 2067 AS, laddove è stato esplicitato il riferimento alla necessità che l'impugnazione contenga “*l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta*”.

Il gruppo, all'esito dell'ulteriore riflessione operata nella seconda fase di lavoro, conferma anche la propria ipotesi di modifica dell'**articolo 606 c.p.p.** Si propone, in particolare, di inserirvi un **ultimo comma**, nel quale si sancisca, a pena di inammissibilità del ricorso, l'onere per il ricorrente di formare apposito elenco degli atti del processo richiamati nell'impugnazione con riferimento ai motivi proposti, indicandone la collocazione all'interno del fascicolo processuale. Del pari, si introduce l'onere per il ricorrente, ove un atto non sia contenuto nel fascicolo, di allegarne copia (a pena di inammissibilità del motivo fondato su tale atto), ovvero, in caso di mancato rilascio della copia da parte della cancelleria, di fornirne precisa indicazione.

Tale ipotesi di modifica non è stata invece ritenuta utilmente estensibile ai giudizi di appello, tenuto conto della diretta disponibilità dell'intero fascicolo processuale da parte del giudice di secondo grado (a differenza della Cassazione), oltre che dei ben più ampi confini dell'impugnazione di merito rispetto a quella di legittimità.

§ 5.5 La sinteticità nell'oralità. Riflessi sulla motivazione della sentenza

Si ribadisce la proposta di integrare la norma generale dell'**art. 523, comma 3, c.p.p.** in tema di poteri di direzione della discussione da parte del presidente del collegio, attribuendogli il potere di fissare – se necessari – “*limiti temporali agli interventi delle parti*”. Verrebbe così propiziata un'impostazione della discussione che favorisce l'esclusione di quelle divagazioni, ripetizioni ed interruzioni le quali già oggi il presidente deve contrastare nell'esercizio dei suoi poteri, peraltro non compiutamente definiti dalla normativa vigente.

Nella medesima prospettiva di razionale impiego dei tempi destinati alla trattazione orale, per il giudizio di cassazione si è ritenuto di poter qualificare, nell'**art. 614, comma 3, c.p.p.**, come “*sintetica*” la relazione con la quale il presidente o il consigliere da lui delegato riferisce in udienza. Essa presupporrà dunque, da parte del relatore, la selezione dei passaggi di effettivo rilievo della vicenda processuale e dei motivi proposti.

Il ruolo presidenziale viene decisamente valorizzato dall'ulteriore innovazione che si intende apportare all'**art. 614 c.p.p.**, con l'**aggiunta di un comma (3-bis)** nel quale si prevede che *“Dopo la relazione, il presidente può invitare le parti a trattare specificamente alcune questioni rilevanti per la decisione”*: ciò al fine di far concentrare l'attenzione delle parti sui temi che paiono necessitare di un contributo esplicativo.

Conferma della correttezza di siffatta ipotesi di proposta normativa è stata tratta anche dalla sua coerenza con la formulazione dell'art. 16 delle “Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale” del 7 ottobre 2008, che detta analoghe disposizioni per l'udienza pubblica della Corte (G.U. n. 261 del 7 novembre 2008).

La proposta di integrazione dell'art. 614 c.p.p. dianzi formulata con riferimento al giudizio di cassazione appare estensibile anche a quello di appello, sebbene esso investa una materia più ampia e complessa rispetto al giudizio di pura legittimità.

Pertanto, si propone l'integrazione delle norme che disciplinano in via generale il dibattimento d'appello (**art. 602 c.p.p.**, che contiene pure il rinvio al precedente art. 523), introducendo nel comma 1 il riferimento ad una *“sintetica relazione”* e, inoltre, un nuovo comma (1-bis), con il quale si precisa che *“Il presidente può invitare le parti a trattare specificamente alcune questioni rilevanti per la decisione”*.

La coerenza di tale proposta di modifica normativa con l'attuale sistema processuale si ricava anche dall'art. 173 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione del c.p.p.). Il legislatore, nell'ambito del capo XIII, in tema di disposizioni relative alle impugnazioni, ha infatti espresso con chiarezza il principio secondo cui non devono essere esposte argomentazioni non funzionali alla motivazione della sentenza e, quindi, alla decisione.

Va, però, rilevato che la disposizione da ultimo citata è espressamente riferita (soltanto) alla sentenza della Corte di cassazione.

Si sottolinea, pertanto, l'esigenza che il principio ivi enunciato, stante la sua portata, sia espresso in una norma dal contenuto più generale, riferibile ad entrambi i giudizi di appello e di cassazione. Dovrebbe, conseguentemente, abrogarsi il citato comma 1 dell'**art. 173 disp. att. c.p.p.**, così come il riferimento alla “Motivazione della sentenza” dalla sua rubrica, ed introdursi un **art. 167-bis disp. att. c.p.p.** – rubricato “Motivazione della sentenza” – nel quale prevedere che *“Nella sentenza i motivi dell'impugnazione sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione”*.

§ 6. Proposte conclusive: riepilogo

Nella presente relazione sono state formulate molteplici proposte, funzionali al perseguimento della sinteticità e della chiarezza degli atti processuali, con particolare riguardo ai giudizi di impugnazione civili e penali. Esse possono sintetizzarsi come appresso.

D) Occorre mirare alla diffusione di una vera e propria *“cultura della sinteticità e della chiarezza”*. Ciò presuppone un impegno in ambito formativo, radicato già negli studi universitari e sviluppato nel percorso professionale:

- quanto alla formazione universitaria, dovrebbero sensibilizzarsi i competenti livelli istituzionali, affinché possa diffondersi l'insegnamento dell'argomentazione e del linguaggio giuridico;

- tra i parametri di valutazione dei candidati nel concorso di accesso alla magistratura e nell'esame di stato per l'avvocatura dovrebbe essere posto maggiormente l'accento sui valori della sinteticità e della chiarezza;
- lingua e argomentazione dovrebbero essere sempre di più oggetto di iniziative di formazione professionale iniziale e permanente, teorica e pratica, che raggiungano tutti i professionisti forensi. Allo scopo, potrà ricercarsi una sempre maggiore collaborazione con le varie istituzioni competenti (Consiglio nazionale forense, Consiglio superiore e Scuola superiore della magistratura, ma anche Accademia della Crusca e Università), in una prospettiva quanto più possibile di comunanza culturale, quale base per l'effettiva condivisione di un linguaggio giuridico di qualità;
- nella valutazione della professionalità dei magistrati si potrà ulteriormente valorizzare la capacità di sintesi (che già il CSM opportunamente inquadra tra gli indicatori della "capacità"), anche promuovendo la specifica considerazione di essa nei rapporti e nei pareri.

II) Si sono elaborate **proposte di modifica normativa**, dettagliatamente illustrate negli specifici paragrafi sul giudizio civile e su quello penale e poi enunciate nell'articolato allegato a questa relazione:

- le prospettive di intervento legislativo si sono concentrate anzitutto sull'enunciazione di un principio generale di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, che valga tanto per i provvedimenti giudiziari quanto per gli atti di parte;
- il principio è stato poi declinato in norme tese, segnatamente rispetto ai giudizi di impugnazione, a promuovere in ogni atto di parte e del giudice chiarezza e organicità della trattazione, nonché la formulazione di motivi specifici e puntualmente riferiti ai singoli profili oggetto di gravame, e la redazione di provvedimenti a loro volta organici, chiari e sintetici;
- le proposte normative hanno anche interessato la "sinteticità nell'oralità", tendendo a conferire al presidente, in appello e in cassazione, maggiori poteri nella conduzione dell'udienza ed a conformare la relazione introduttiva e la discussione a canoni di concentrazione e specificità.

III) Sul versante pratico-operativo:

- si propongono iniziative atte a promuovere la strutturazione degli atti in modo coerente con le esigenze della trattazione informatica, a vantaggio della loro fruibilità, archiviazione in banche-dati, ricercabilità con strumenti elettronici e gestione mediante registri informatici;
- agli atti delle parti private, del pubblico ministero e del giudice, nel contesto della relazione sono riferite proposte tecnico-redazionali. Esse si ispirano all'esigenza di chiarezza e alla necessità che la dimensione e il livello di articolazione siano anche calibrati rispetto alla funzione specifica del singolo atto. Inoltre, si è posto in evidenza come in qualsiasi processo ogni atto si riverberi sulle fasi successive anche per quanto concerne speditezza di trattazione, organicità e ampiezza argomentativa: sicché, in penale, si è dedicato uno specifico approfondimento anche all'atto di imputazione, quale atto fondante del processo;

- gli strumenti dei protocolli processuali, condivisi dall'avvocatura con la Corte di cassazione e con molti uffici giudiziari di merito, configurano “prassi virtuose” anche in materia di redazione degli atti processuali. Seppure non vincolanti, essi presentano elevato valore persuasivo, definendo prassi autoregolamentate in forza di interpretazioni condivise delle regole del processo;
- il gruppo di lavoro ha attuato una prima raccolta dei protocolli esistenti e dei modelli redazionali degli atti che hanno trovato riconoscimento nelle varie realtà giudiziarie territoriali. Si è riscontrata l'utilità di condurre la riflessione in forza della conoscenza del panorama nazionale, anche nella prospettiva di una auspicabile armonizzazione. Ciò induce a proporre che si realizzi una “banca-dati delle buone prassi” in materia di tecniche di redazione degli atti processuali;
- allo scopo, si sottopone al Ministro la possibilità di condividere l'idea con le altre istituzioni interessate (in particolare Consiglio nazionale forense e Consiglio superiore della magistratura, il quale risulta avere avviato a sua volta la trattazione di rilevanti aspetti in materia), mettendo a disposizione i risultati del presente lavoro.

Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali
(decreti ministeriali 9 febbraio 2016, 28 luglio 2016, 19 ottobre 2016)

Roma, 1° dicembre 2016

**Ipotesi di modifica alle disposizioni del
CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

Testo vigente	Testo modificato
<p>Art. 342 c.p.c. Forma dell'appello</p> <p>L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:</p> <p>1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;</p> <p>2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.</p> <p>Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-<i>bis</i>.</p>	<p>Art. ... Principio di chiarezza e sinteticità degli atti</p> <p>Il giudice e le parti redigono gli atti processuali in maniera chiara e sintetica.</p> <p>Art. 342 c.p.c. Forma dell'appello</p> <p>L'appello si propone con citazione. Deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 163 e individuare i capi della decisione di primo grado che vengono impugnati. Deve essere motivato e indicare, a pena di inammissibilità:</p> <p>1) le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e la loro rilevanza;</p> <p>2) le violazioni di legge e la loro rilevanza.</p> <p>Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-<i>bis</i>.</p>

Art. 366 c.p.c.

Contenuto del ricorso

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) l'indicazione delle parti;
- 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
- 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
- 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;
- 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
- 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.

Art. 369 c.p.c.

Deposito del ricorso

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione

Art. 366 c.p.c.

Contenuto del ricorso

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) l'indicazione delle parti;
- 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
- 3) **la chiara ed essenziale** esposizione dei fatti della causa;
- 4) **la chiara e sintetica esposizione dei** motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione, **per ciascuno di essi**, delle norme di diritto su cui si fondano;
- 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
- 6) la specifica indicazione, **per ciascuno dei motivi di cui al n. 4) che precede, del passo** degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali **lo stesso** si fonda, **nonché del momento in cui essi sono stati depositati o si sono formati nel processo.**

Il rispetto della previsione di cui al n. 6) del comma che precede e dell'art. 369, comma 2, n. 4) soddisfa il requisito dell'autosufficienza.

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.

Art. 369 c.p.c.

Deposito del ricorso

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione

<p>alle parti contro le quali è proposto.</p> <p>Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:</p> <p>1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;</p> <p>2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;</p> <p>3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;</p> <p>4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.</p> <p>Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.</p> <p>Art. 378 c.p.c. Deposito di memorie di parte</p> <p>Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza.</p>	<p>alle parti contro le quali è proposto.</p> <p>Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:</p> <p>1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;</p> <p>2) copia autentica o autenticata¹ della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica o autenticata dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362; tali depositi possono essere omessi nel caso in cui i documenti sopra indicati, ad eccezione della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove avvenuta, siano già presenti nel fascicolo d'ufficio informatico del giudice che li ha pronunciati;</p> <p>3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;</p> <p>4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda; il deposito dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito non esonera la parte dal rispetto del disposto dell'articolo 366, comma 1, n. 6) e dell'obbligo di autonomo deposito, in formato cartaceo o informatico, degli atti processuali, dei documenti, dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.</p> <p>Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.</p> <p>Art. 378 c.p.c. Memorie di parte</p> <p>Il pubblico ministero può presentare una breve memoria in cancelleria non oltre quindici giorni prima dell'udienza.</p> <p>I difensori possono presentare le loro brevi memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza per illustrare i motivi già</p>
---	--

¹ Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), nel testo introdotto dall'art. 52 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).

<p>Art. 379 c.p.c. Discussione</p> <p>All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.</p> <p>Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese.</p> <p>Non sono ammesse repliche.</p> <p>Art. 380-ter c.p.c. Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza</p> <p>Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.</p> <p>Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.</p> <p>In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.</p> <p>Art. 384 c.p.c. Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito</p> <p>La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui,</p>	<p>esposti negli atti introduttivi e per replicare alle ragioni delle altre parti e alla memoria del pubblico ministero.</p> <p>Art. 379 c.p.c. Discussione</p> <p>All'udienza il relatore riferisce sinteticamente i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso, indicando, ove occorra, le questioni rilevanti per la decisione.</p> <p>Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese, anche con particolare riferimento a specifici aspetti evidenziati dal relatore.</p> <p>Non sono ammesse repliche.</p> <p>Il presidente dirige la discussione fissando, se lo ritiene necessario, limiti temporali per lo svolgimento delle difese.</p> <p>Art. 380-ter c.p.c. Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza</p> <p>Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.</p> <p>Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare brevi memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.</p> <p>In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.</p> <p>Art. 384 c.p.c. Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito</p> <p>La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui,</p>
--	--

decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza. La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione. Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.

Art. 385 c.p.c.

Provvedimenti sulle spese

La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.

Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

Art. 434 c.p.c.

Deposito del ricorso in appello

Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza. La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di **brevi memorie contenenti** osservazioni sulla medesima questione. Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.

Art. 385 c.p.c.

Provvedimenti sulle spese

La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.

Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

Nel provvedere sulle spese, la corte può ridurre o aumentarne l'importo fino ad massimo del 20% se le parti non si sono attenute, nella redazione degli atti difensivi, a criteri di chiarezza e sinteticità.

Art. 434 c.p.c.

Deposito del ricorso in appello

Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 **e individuare i capi della decisione di primo grado che vengono impugnati.** L'appello deve essere motivato e

<p>1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;</p> <p>2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.</p> <p>Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.</p> <p>Art. 140 disp. att. c.p.c. Deposito delle memorie di parte.</p> <p>Le parti che depositano memorie a norma dell'articolo 378 del codice debbono unire almeno tre copie in carta libera, oltre le copie per ciascuna delle altre parti.</p> <p>Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.</p>	<p>indicare, a pena di inammissibilità:</p> <p>1) le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e la loro rilevanza;</p> <p>2) le violazioni di legge e la loro rilevanza.</p> <p>Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.</p> <p>Art. 140 disp. att. c.p.c. Atti di parte</p> <p>Le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, anche in conformità con le previsioni dei protocolli processuali stipulati dal Primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale della Corte di cassazione e dal Presidente del Consiglio nazionale forense.</p> <p>Il solo mancato rispetto delle previsioni dei protocolli non è motivo di inammissibilità dell'atto o di altra conseguenza a carico delle parti.</p> <p>Le parti che depositano memorie a norma dell'articolo 378 del codice debbono unire almeno tre copie in carta libera, oltre le copie per ciascuna delle altre parti.</p> <p>Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.</p>
--	---

Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali
(decreti ministeriali 9 febbraio 2016, 28 luglio 2016, 19 ottobre 2016)

Roma, 1° dicembre 2016

**Ipotesi di modifica alle disposizioni del
CODICE DI PROCEDURA PENALE**

Testo vigente	Testo modificato
<p data-bbox="188 1066 547 1128">Art. 523 c.p.p. Svolgimento della discussione</p> <p data-bbox="150 1173 767 1413">1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-<i>bis</i>.</p> <p data-bbox="150 1424 767 1559">2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.</p> <p data-bbox="150 1570 767 1637">3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.</p> <p data-bbox="150 1704 767 1872">4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.</p> <p data-bbox="150 1883 767 1980">5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.</p>	<p data-bbox="831 701 1214 763">Art. 109-<i>bis</i> c.p.p. Principio di sinteticità degli atti</p> <p data-bbox="796 808 1414 943">1. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, inserendo in essi soltanto le informazioni e gli argomenti necessari al loro scopo.</p> <p data-bbox="831 1055 1190 1122">Art. 523 c.p.p. Svolgimento della discussione</p> <p data-bbox="796 1167 1414 1413">1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-<i>bis</i>.</p> <p data-bbox="796 1424 1414 1559">2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.</p> <p data-bbox="796 1570 1414 1693">3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione, fissando, se necessario, limiti temporali agli interventi delle parti.</p> <p data-bbox="796 1704 1414 1872">4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.</p> <p data-bbox="796 1883 1414 1980">5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.</p>

<p>6. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.</p> <p>Art. 581 c.p.p. Forma dell'impugnazione</p> <p>1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati:</p> <p>a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;</p> <p>b) le richieste;</p> <p>c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.</p> <p>Art. 602 c.p.p. Dibattimento in appello</p> <p>1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.</p> <p>2. <i>[Abrogato]</i></p> <p>3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.</p> <p>4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.</p> <p>Art. 606 c.p.p. Casi di ricorso</p> <p>1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:</p> <p>a) esercizio da parte del giudice di una potestà</p>	<p>6. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.</p> <p>Art. 581 c.p.p. Forma dell'impugnazione</p> <p>1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso.</p> <p>2. L'impugnazione deve essere chiara e sintetica e deve enunciare:</p> <p>a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;</p> <p>b) le richieste;</p> <p>c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.</p> <p>Art. 602 c.p.p. Dibattimento in appello</p> <p>1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa una sintetica relazione della causa.</p> <p>1-bis. Il presidente può invitare le parti a trattare specificamente alcune questioni rilevanti per la decisione.</p> <p>2. <i>[Abrogato]</i></p> <p>3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.</p> <p>4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.</p> <p>Art. 606 c.p.p. Casi di ricorso</p> <p>1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:</p> <p>a) esercizio da parte del giudice di una potestà</p>
--	--

<p>riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;</p> <p>b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;</p> <p>c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;</p> <p>d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2;</p> <p>e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.</p> <p>2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.</p> <p>3. Il ricorso è inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.</p> <p>Art. 614 c.p.p. Dibattimento</p> <p>1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.</p>	<p>riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;</p> <p>b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;</p> <p>c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;</p> <p>d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2;</p> <p>e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.</p> <p>2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.</p> <p>3. Il ricorso è inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.</p> <p>4. A pena di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve formare apposito elenco degli atti del processo richiamati nell'impugnazione con riferimento ai motivi proposti, indicandone la collocazione all'interno del fascicolo processuale. Ove l'atto non sia contenuto nel fascicolo processuale, il ricorrente, a pena di inammissibilità del motivo fondato su tale atto, ha l'onere di allegarne copia, ovvero, in caso di mancato rilascio della copia da parte della cancelleria, di fornirne precisa indicazione.</p> <p>Art. 614 c.p.p. Dibattimento</p> <p>1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.</p>
--	---

<p>2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.</p> <p>3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.</p> <p>4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.</p> <p>Art. 173 disp. att. c.p.p. Motivazione della sentenza. Enunciazione del principio di diritto.</p> <p>1. Nella sentenza della corte di cassazione i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.</p> <p>2. Nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.</p> <p>3. Quando il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione.</p>	<p>2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.</p> <p>3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa una sintetica relazione della causa.</p> <p>3-bis. Dopo la relazione, il presidente può invitare le parti a trattare specificamente alcune questioni rilevanti per la decisione.</p> <p>4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.</p> <p>Art. 167-bis disp. att. c.p.p. Motivazione della sentenza</p> <p>Nella sentenza i motivi dell'impugnazione sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.</p> <p>Art. 173 disp. att. c.p.p. Enunciazione del principio di diritto.</p> <p>1. [Si propone l'abrogazione]</p> <p>2. Nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.</p> <p>3. Quando il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione.</p>
---	--

IL GRUPPO RITIENE, INFINE, DI PROPORRE l'introduzione della norma predisposta dalla commissione istituita "per l'elaborazione dello schema di decreto legislativo per la riforma del sistema delle impugnazioni" (pres. Carcano):

Art. 165-bis disp. att. c.p.p.

Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice della impugnazione

1. Gli atti da trasmettere al giudice della impugnazione devono contenere i seguenti dati, inseriti in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso la decisione:

a) nominativi dei difensori, di fiducia o di ufficio, con indicazione della data di nomina;

b) dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date;

c) termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione;

d) termini di scadenza di misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali dichiarazioni di sospensione o proroga.

2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria deve essere inserita in separato fascicolo allegato all'atto di ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi alla corte di cassazione sulla base delle vigenti disposizioni, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione, ovvero deve essere fatta attestazione della loro mancanza agli atti del procedimento.